

CXCIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORÀ

INDICE.

Bilancio delle finanze (Discussione)	<i>Fag.</i> 8531	Stazione ferroviaria di Lugo:	
CAVAGNARI	8534	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	<i>Pag.</i> 8498
ROBERTI	8531	MASI TULLO	8498
Disegno di legge (Presentazione):		Strade di allacciamento dei comuni isolati nel	
Variazioni nel bilancio dell'interno (TEDESCO)	8504	mandamento di Civitella Roveto (Aquila):	
Contributo dello Stato alle Casse di soccorso		DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	8499
per i disoccupati (LUZZATTI)	8537	SCCELLINGO	8499
Modificazioni all'articolo 2 della legge sul		Linea Monza-Lecco:	
lavoro delle donne e dei fanciulli (<i>Di-</i>		BASLINI	8500
<i>scussione</i>)	8514	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	8500
ABBIATE, <i>relatore</i>	8517	Certificati per gli elettori all'estero:	
CABRINI	8515-19	DI SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i>	8500-01
CRESPI SILVIO	8516	RONDANI	8501
LUCIANI, <i>sottosegretario di Stato</i>	8517	Linea Livorno-Vada:	
RUBINI	8514-16-19	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	8501
Ferie giudiziarie	8529	ORLANDO SALVATORE	8501
CAVAGNARI	8530	Porto di Messina:	
DI STEFANO, <i>della Commissione</i>	8530	CUTRUFELLI	8501
FANI, <i>ministro</i>	8529-30	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	8501-02
Modificazione alla circoscrizione territoriale		Mozione (Lettura):	
delle preture della città di Torino (<i>Ap-</i>		Ufficiali postali telegrafici contabili ammini-	
<i>provazione</i>)	8520	strativi (DENTICE)	8538
Interrogazioni:		Osservazioni e proposte:	
Palazzi Farnese e di Caprarola:		Lavori parlamentari	8519-22-38
GALLINO, <i>sottosegretario di Stato</i>	8494	Proposte di legge (Svolgimento):	
LEALI	8494	Pensione agli eredi del professore Camillo	
Inservienti presso l'amministrazione dei reali		Ghelli	8502
carabinieri (pensioni):		ORLANDO V. E.	8502
AMICI GIOVANNI	8495	TEDESCO, <i>ministro</i>	8503
MIRABELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	8495	Aggregazione del comune di Spinete alla pre-	
Dazio doganale sui colori a base di ossido di		tura di Bojano	8504
ferro:		GALLINO, <i>sottosegretario di Stato</i>	8504
GALLINO, <i>sottosegretario di Stato</i>	8495	PIETRAVALLE	8504
LUCIANI, <i>sottosegretario di Stato</i>	8496	Modificazioni alla legge comunale e provin-	
MONTÙ	8496	ciale (CARMINE) (<i>Discussione</i>)	8504
Piano regolatore delle strade dei comuni		BELTRAMI	8512
isolati della provincia di Messina:		CALISSANO, <i>sottosegretario di Stato</i>	8505-06-07-09-13
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	8497	CARMINE, <i>presidente e relatore</i>	8505-06-10-11-13-14
FARANDA	8498	LUCIFERO	8509
		NUVOLONI	8506-08-09-12-13-14
		PACETTI	8507
		PIETRAVALLE	8511
		BELTRAMI	8512

Modificazione all'articolo 656 del codice di procedura penale (MERLANI)	Pag. 8522
FANI, <i>ministro</i>	8528
FINOCCHIARO-APRILE	8527
MERLANI, <i>relatore</i>	8526
PACETTI	8523
ROSADI	8522
VIAZZI	8526

Relazioni (Presentazione):

Domanda di procedere contro il deputato Ruspoli (ROSADI)	8504
Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Trojano (DI MARZO)	8531
Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (RAVA)	8531
Conti consuntivi del fondo per l'emigrazione (FALLETTI)	8531

Votazione segreta (Risultamento):

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1910 al 30 giugno 1911	8539
Conversione in legge del regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di borse di studio per i giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto	8539
Maggiori asseguazioni al capitolo 143 del bilancio delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-10	8539
Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B, annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale dei laboratori chimici delle gabelle	8539
Modificazione agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale del 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale	8539
Modificazione dell'articolo 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli	8539

La seduta comincia alle 14.5.

RIENZI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente. (È approvato).

Petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione.

RIENZI, *segretario*, legge:

7041. Il deputato Viazzi presenta una petizione di Francesco Serri e di quattro altri garibaldini di Massa Marittima i quali chiedono che vengano estese in loro favore le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3182.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli D'Oria, di giorni 7, e Domenico Pozzi, di giorni 3. (Sono concessuti).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Leali al ministro delle finanze « per sapere il risultato degli studi fatti dalla Commissione nominata per accertare i diritti dello Stato sul palazzo Farnese e quello di Caprarola; se non creda di far conoscere la relazione della Commissione stessa e quali provvedimenti intenda prendere per tutelare i diritti dello Stato su questi palazzi, che fossero stati riconosciuti dalla Commissione stessa ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Poichè sono in corso procedimenti giudiziari e trattative diplomatiche a questo oggetto, prego vivamente l'onorevole interrogante di voler differire la sua interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Leali ha facoltà di parlare.

LEALI. Consento ben volentieri alla preghiera dell'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze. Però mi preme mettere in sodo che, per annullare il chirografo pontificio del 1861, occorre una legge votata dal Parlamento italiano, senza di che quel chirografo è legge dello Stato. Del resto è mente della Camera italiana che lo storico palazzo Farnese non venga mai a cadere in mano di potenze straniere. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Giovanni Amici, al ministro della guerra, « per conoscere se sia disposto o meno a concedere agl'inservienti presso l'amministrazione dei reali carabinieri e presso lo squadrone dei corazzieri l'iscrizione a matricola e il diritto a pensione, cui questa oscura, ma benemerita categoria di salariati ha diritto per non continuare ad avere una posizione precaria, senza alcuna garanzia, ed esposta quindi e subordinata ai voleri di un superiore qualsiasi dopo lunghi anni di faticoso servizio e non scevro anche di responsabilità ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

MIRABELLI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Presso la legione degli allievi carabinieri vi è un personale di circa settanta individui e, presso le stazioni, uno molto più numeroso, adibito ai servizi di stalliere, cuoco, barbiere, ecc. Quello che è presso le stazioni, è pagato individualmente dai carabinieri: i settanta inservienti della legione e dello squadrone dei corazzieri sono pagati dai corpi e, presentemente, dalla massa, previo un atto deliberativo dei Consigli di amministrazione delle rispettive legioni. Costoro domandano di essere messi a ruolo.

Ora, considerando che essi hanno mansioni diversissime, sono di età svariatissima, hanno una certa precarietà, poichè possono essi stessi da un momento all'altro abbandonare il servizio, e sono sparsi per tutta l'Italia, non è facile formare un ruolo come quello degli altri operai dello Stato. Quindi il Ministero non ha mai potuto aderire al desiderio di questi inservienti.

Tuttavia il Ministero vedrà di non abbandonarli quando essi, dopo lunghi servizi, abbiano raggiunta una età tarda così da non poter più lavorare. A questo scopo si è interrogata la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e si sono avuti alcuni dati, e adesso sono in corso studi per vedere se convenga all'Amministrazione ed anche agli interessati la loro iscrizione alla Cassa medesima.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanni Amici ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AMICI GIOVANNI. La risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato può soddisfarmi fino ad un certo punto. (*Oh! oh!*)

Non è completamente esatto che questi inservienti abbiano mansioni umili, perchè essi sono addetti anche ai magazzini, alle armerie, e queste sono mansioni molto delicate, poichè spesso essi rimangono padroni di queste armerie e di questi magazzini.

Questi disgraziati vengono reclutati tra gli ex-militari, quindi devono provare di avere un benserivito e vengono assunti dopo lunghe prove, mentre poi non hanno che il misero stipendio di settanta lire. Arrivati a tarda età, sono gettati sul lastrico.

L'onorevole sottosegretario di Stato dice che si sta trattando per fare avere a questi disgraziati almeno una assicurazione per l'avvenire; ma io vorrei che, oltre questo, venisse fatto ad essi lo stesso trattamento che si fa ad altre categorie di inservienti. Io so, per esempio, che gli inservienti presso

gli Ispettorati di artiglieria e genio, i quali vengono assunti coi medesimi requisiti, hanno iscrizione in matricola ed hanno assicurata una pensione!

Ora perchè questi sessanta o settanta inservienti dei carabinieri non debbono avere eguale trattamento?

Essi, dopo tutto, non reclamano, anche per riguardo alle condizioni del bilancio, un aumento del loro miserissimo stipendio, ma chiedono che almeno, dopo essere stati vent'anni in milizia, il loro avvenire non sia così mal sicuro che domani un comandante di corpo possa, anche per capriccio, metterli sulla strada.

Questo io raccomando all'onorevole Mirabelli, che mi compiaccio di vedere per la prima volta al banco del Governo; e mi affido a lui perchè si trovi anche modo di dare una certa stabilità a questi disgraziati.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Congiu, al ministro dei lavori pubblici « per sapere quali provvedimenti intenda adottare per affrettare la compilazione del progetto per il porto di Bosa »;

Rocco, ai ministri dell'istruzione pubblica e della guerra « per conoscere i motivi per i quali, in opposizione alle norme legislative finora osservate, non sia stata dal Ministero dell'istruzione pubblica approvata la nomina di un capitano del regio esercito in posizione ausiliaria al posto di economo dei regi educandati di Napoli, conseguito per pubblico concorso, avendo ritenuto il suddetto capitano come non pensionato dello Stato, stabilendo così un precedente dannoso per tutta la categoria degli ufficiali in posizione ausiliaria ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Montù, ai ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio « per sapere se ritengano rispondente ai giusti criteri di protezione dell'industria nazionale, l'interpretazione adottata nell'applicazione del dazio doganale di lire quattro per quintale ai colori a base di ferro con contenuto in sesquiossido superiore al 90 per cento ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dal testo della interrogazione dell'onorevole Montù si desume che egli si preoccupa della protezione da accordarsi alle fabbriche di colori a base di ossido di ferro. E sembra anche che questa sua preoc-

cupazione dipenda dal fatto che egli crede che a siffatti colori sia applicabile il dazio di quattro lire a quintale.

Il repertorio della tariffa doganale per questa categoria di prodotti è ben chiaro e preciso. Esso contempla tre differenti voci, a seconda dei caratteri che l'ossido di ferro presenta, e cioè: 1° l'ossido di ferro naturale, ossia il minerale di ferro sotto le sue varie forme di ematite, magnetite e via via; e questo minerale naturale è esente da qualsiasi diritto doganale giusta il n. 208 della tariffa; 2° l'ossido di ferro ottenuto artificialmente, che ha largo impiego nella fabbricazione dei colori ed anche in molte altre industrie, e che è tassato con lire quattro al quintale a norma della voce 35-b; 3° finalmente i veri e propri colori costituiti, come dice la tariffa, da ossido di ferro, con l'aggiunta di altre sostanze e manipolate in modo da dover servire come colori veri e propri, i quali sono tassati, giusta il n. 80 della tariffa, col dazio di lire 10 o di lire dodici e centesimi cinquanta, a seconda che il materiale provenga da paesi ammessi o no alla clausola della nazione più favorita.

Sembra quindi che il trattamento doganale dell'ossido di ferro sia considerato in tutte le sue varie gradazioni: perchè si passa dal minerale, che è completamente esente, all'ossido di ferro ottenute artificialmente, che ha un primo dazio di lire quattro, per riuscire poi ai colori a base di ossido di ferro, i quali sono tassati assai fortemente.

La preoccupazione quindi dell'onorevole Montù è eccessiva inquantochè, a seconda del grado di lavorazione o dell'impiego di quest'ossido di ferro, la tariffa ha voci differenti, le quali proteggono convenientemente l'industria nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

LUCIANI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* Alle notizie di carattere tecnico che sono state esposte dall'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, non ho da aggiungere che una sola osservazione, per quanto si riferisce più particolarmente agli interessi dell'industria.

Ed è questa: che non sembra che la produzione nazionale dei colori, ed in particolare quella dei colori a base di ossido di ferro, abbia nulla da temere dalla applicazione della tariffa attuale.

Ciò per due ordini di considerazioni: in primo luogo, perchè il trattamento che si fa alla introduzione di questo genere di prodotti è tale che essi sono costretti a pagare un dazio di introduzione qualche volta superiore al valore stesso del prodotto; in secondo luogo, perchè essi sono protetti dalle condizioni naturali del nostro sottosuolo, poichè la materia prima, dalla quale si estraggono le sostanze coloranti a base di sali di ferro, si trova largamente nel sottosuolo italiano e specialmente in Toscana; non solo, ma si trova in tale condizione che essa non ha bisogno che di essere assoggettata che ad una leggera lavorazione per essere utilizzata.

Credo, dunque, che l'onorevole Montù, a parte le considerazioni di ordine tecnico, che egli, competentissimo in materia, potrà fare, vorrà riconoscere che per questo riguardo non sono legittime le sue apprensioni o almeno non sono tali da richiedere una immediata revisione della tariffa.

PRESIDENTE. L'onorevole Montù ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONTU'. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze e quello per l'agricoltura e commercio delle spiegazioni che mi hanno dato; soprattutto, il primo, che, essendo un tecnico, ha voluto darmi spiegazioni informate a criteri tecnici.

Debbo però fare osservare che forse non è stata ben compresa, o forse non è stata bene spiegata la ragione di questa mia interrogazione. Ecco di che si tratta.

L'importazione dei colori a base di sesquiossido di ferro ascende ancora in Italia a parecchie decine di migliaia di quintali, in quanto che, sino a qualche anno fa, non si avevano da noi stabilimenti per la fabbricazione di questi prodotti.

Sorta in Italia questa industria, essa prova gravissima difficoltà di sviluppo nella concorrenza dei prodotti stranieri, concorrenza che è permessa quasi unicamente dalla irrazionale applicazione del dazio doganale.

Le tariffe doganali hanno infatti, per i prodotti coloranti, due voci distinte:

« Colori in mattonelle, in polvere o di qualsiasi altra sorta » i quali debbono pagare un dazio generale di lire 12.50 per quintale, e convenzionale di lire 10;

« Terre colorate (boli, ocre e terre siggillate naturali o artificiali) » le quali debbono pagare un dazio generale di lire 4 per quintale.

Senza entrare nel merito della poca giustezza dell'applicazione troppo generica del dazio ai colori in mattonelle, polvere o di qualsiasi altra sorta, che viene ad essere eguale tanto per un prodotto del valore di 60-70 lire al chilo, quanto per un prodotto del valore di sette o otto lire al quintale, nel caso speciale sta in fatto che vengono considerati i colori a base di sesquiossido di ferro contenenti oltre il 90 per cento di sesquiossido, come terre colorate; e come colori in mattonelle, in polvere o di qualsiasi altra sorta quelli che ne contengono meno.

Si spiega il fatto da parte degli ufficiali doganali dicendo che, qualora ad un prodotto naturale si aggiunga un eccipiente qualunque, si viene a costituire un preparato artificiale, senza tener conto che tale interpretazione si presta precisamente a vantaggio dell'importatore e a danno dell'erario e dell'industria nazionale.

Infatti, che cosa fanno i produttori stranieri? Essi sanno che qualora importassero in Italia dei prodotti tagliati con gesso, polvere di marmo, barite (od altri materiali, tutti di molto minor valore del sesquiossido di ferro) dovrebbero pagare lire 12.50 o 10 di dazio per quintale. In conseguenza introducono dei colori ad alto titolo, per i quali vengono tassati in ragione di lire 4, colori che poi tagliano nei loro magazzini appena sdaziati. Così per due quintali di colori al 50 per cento di sesquiossido, in luogo di pagare 25 o 30 lire di dazio, ne pagano solo 4!

È tanto evidente l'anormalità di questo trattamento che non richiede speciali dimostrazioni. Sarebbe lo stesso come se si facesse pagare un dazio di trenta lire all'ettolitro per l'alcool puro e di 60 o 70 per l'alcool col 50 per cento d'acqua. È chiaro che tutti importerebbero alcool puro e vi aggiungerebbero l'acqua dopo sdaziata la merce.

Intanto, accade che i produttori italiani, se non possono far concorrenza ai prodotti stranieri di titolo elevato, dato il maggior costo in Italia del combustibile, del macchinario, ecc. (e che del resto solo in piccola quantità si smerciano sui nostri mercati), tanto meno possono farla ai prodotti di uso comune, contenenti solo il 40 o il 50 per cento di sesquiossido, per i quali la protezione doganale si riduce ad appena lire due per quintale!

L'interpretazione logica da darsi alla tariffa, dovrebbe essere questa: s'intendono per terre colorate, quelle che hanno meno

del 50 per cento di vera sostanza colorante (sesquiossido) e per colori quelli che hanno più del 50 per cento, tenuto conto che, in generale, salvo rare eccezioni, i prodotti naturali presentano appunto maggior quantità di materiali estranei (silice, gesso, carbonato di calce, ecc.) che non quelli ottenuti con mezzi artificiali.

Veramente gl'importatori di colori ad alto titolo potrebbero ugualmente trovare il modo di sottrarsi all'applicazione del dazio di 12.50 o di 10 lire, qualificando i loro prodotti semplicemente come « ossido di ferro », poichè esiste nella tariffa una voce speciale che stabilisce per questo prodotto la tassazione di lire quattro al quintale. Ma in questo caso sarebbe facile impedire il tentativo poichè si uscirebbe dalla categoria quarta che è precisamente quella relativa ai « colori e generi per tinta e per concia ».

È vero che l'ossido di ferro è un prodotto chimico e come tale potrebbe rientrare nell'invocata categoria terza; ma un mezzo molto semplice per riconoscerne la destinazione come colore sarebbe quello di esaminarne lo stato di polverizzazione, poichè è noto che per qualunque uso, come prodotto chimico, non si richiede l'impalpabilità che è invece richiesta per l'applicazione come colore.

Ad ogni modo sarebbe conveniente togliere ogni possibilità di equivoco, sia per proteggere adeguatamente l'industria nazionale, sia per evitare un danno non indifferente all'erario, e per far ciò basterebbe fissare il criterio che il sesquiossido di ferro, o ossido rosso, il quale trova quasi unica applicazione, come colore, debba essere classificato fra i colori veri e propri.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Faranda al ministro dei lavori pubblici « per conoscere il motivo per cui ancora l'ufficio del Genio civile di Messina non ha riferito sui reclami presentati dopo la pubblicazione del piano regolatore delle strade dei comuni isolati e se non creda sollecitarlo in modo che tutti i comuni isolati della detta provincia, giusta l'ordine del giorno votato dalla Camera nell'ultima discussione sul bilancio dei lavori pubblici, siano inclusi nel piano triennale delle costruzioni che il Ministero sta preparando ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Le deduzioni dell'ufficio del

Genio civile sui reclami presentati dai comuni interessati in seguito alla pubblicazione del piano regolatore delle strade d'allacciamento dei comuni isolati della provincia di Messina non sono sembrate al Ministero così precise ed esaurienti da poter formulare e presentare le relative proposte al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

È stato scritto colà per avere sollecitamente i chiarimenti necessari. Intanto posso assicurare l'onorevole Faranda che tutte le strade che sono state elencate per la provincia di Messina, sono comprese nel piano regolatore del primo biennio; e che dal fondo stanziato di quindici milioni sono state accantonate 2,490,000 lire per le strade della provincia di Messina.

PRESIDENTE. L'onorevole Faranda ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FARANDA. Per ben chiarire la mia interrogazione bisogna che la Camera sappia che la presentai il 18 maggio e il decreto a cui accenna l'onorevole De Seta, col quale si stabilisce l'accantonamento per la costruzione delle strade in tutti i comuni isolati della provincia di Messina, in lire due milioni e cinquecento mila è del 24 maggio; per questa parte, dunque, avrei potuto rinunciare a tediare la Camera essendo soddisfatto dei provvedimenti presi.

Però la mia interrogazione aveva anche un altro scopo, quello cioè di conoscere le ragioni per cui ancora il Genio civile di Messina non avesse provveduto a mandare il piano regolatore delle strade dei comuni isolati con l'istruzione sui reclami da essi fatti.

L'onorevole sottosegretario di Stato pei lavori pubblici ha attribuito in parte la colpa al Genio civile di Messina.

Per quanto non sia tenero degli uffici del Genio civile, pure non posso disconoscere che l'ingegnere capo del Genio civile di Messina è un valoroso funzionario. Egli però non è stato messo in condizioni di potere far funzionare quell'Ufficio.

Messina ha avuto la disgrazia del terremoto del 1908, e in quell'Ufficio si sono concentrati tutti i servizi istituiti in conseguenza del terremoto stesso, più i servizi ordinari, ed invece di aumentare il personale si è diminuito.

Ora tutto questo è bene che l'onorevole De Seta sappia, perchè con la sua abituale energia e competenza possa provvedere con sollecitudine.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non ho accusato l'inge-

gnere capo del Genio civile di Messina; soltanto ho telegrafato perchè solleciti la spedizione dei reclami.

FARANDA. È inutile telegrafare perchè l'ufficio del Genio civile non funziona. Dovete mandare altri funzionari.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Tullo Masi, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere quando saranno iniziati i lavori di ampliamento della stazione ferroviaria di Lugo, divenuti ormai improrogabili, perchè lo stato di quella stazione è causa di danni incalcolabili pel movimento commerciale e per lo sviluppo delle industrie nascenti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Attualmente, di fronte al fabbricato viaggiatori della stazione di Lugo dalla parte delle partenze, vi è l'impianto dei servizi merci che impedisce una sistemazione conveniente del piazzale della stazione stessa.

Pertanto l'Amministrazione delle ferrovie ha fatto un progetto per l'impianto dei servizi merci, sul fianco, verso Ravenna, del fabbricato viaggiatori, ma l'Amministrazione municipale non l'accetta, perchè per l'esecuzione di tale progetto si dovrebbe occupare un'area destinata dal comune a passeggiata e ad ippodromo. Vista la discrepanza fra le due Amministrazioni l'onorevole Masi ha fatto una proposta di transazione, sulla quale si sta redigendo il progetto. Non posso che pregare l'onorevole Masi di continuare ad intervenire efficacemente perchè cessi il dissidio tra l'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed il municipio di Lugo.

PRESIDENTE. L'onorevole Tullo Masi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MASI TULLO. La città di Lugo da quasi dieci anni reclama l'ampliamento della stazione, che, come, del resto, moltissime stazioni d'Italia, si trova dolorosamente alla stessa costruzione che aveva all'epoca del primo impianto della ferrovia. La stazione di Lugo non ha che due semplici binari di corsa capaci di 30 veicoli ed un binario di deposito di 25 malgrado un movimento di circa 12 coppie di treni al giorno. Ora è facile comprendere come non si possa assolutamente, senza andare incontro a disgrazie, ad incidenti, attuare il movimento sia dei treni, come il movimento dei carichi e scarichi.

Quello che ha detto l'onorevole De Seta,

è esatto; ed io appunto mi sono opposto al progetto di fare i piani caricatori verso la campagna e non verso la città. Ma, studiando la cosa con l'ingegnere capo del movimento di Ancona, avevo raggiunto la possibilità di ampliare la stazione dalla parte della città, appunto portando una deviazione ai binari di corsa senza toccare il campo delle corse.

Non voglio tediare la Camera sulla necessità di allargare questa stazione. Dirò solo che nella città di Lugo vi sono oggi quattro distillerie, che hanno dato all'erario 280 mila lire di tasse su sette milioni, del totale introito dello Stato, vale a dire circa un 23° dell'introito totale, ed hanno distillato per 22 o 23 mila ettolitri di vino.

Tutti sanno che l'uva della nostra Romagna forma vino da tagliare col vino meridionale, e forma il così detto vino piccolo che è il più commerciabile. Dall'anno scorso il numero dei vagoni nell'interno della stazione di Lugo ha raggiunto la cifra di 45 mila, con un aumento sull'anno passato di circa 12 mila vagoni, apportando una media giornaliera di 120 vagoni.

Ora domando: come si può proseguire in questo modo, e come può il Governo essere, direi quasi, non curante e lasciare ancora durare questo stato di cose, pensando che viene così a paralizzare le energie locali? E le paralizza, perchè le proteste dei negozianti sono all'ordine del giorno; e per conseguenza malgrado la maggiore buona volontà, malgrado tutto l'interessamento del personale ferroviario e, permettetemi di dirlo, anche della cooperativa locale dei facchini che essendo ben diretta sa evitare disgrazie lungo i binari dei piani caricatori, ov'è spesso obbligata a fare il carico mentre le macchine vi si recano a prendere i vagoni carichi, non si riesce a soddisfare le esigenze del commercio.

Due anni fa hanno cercato di fare qualche cosa: hanno speso 15 mila lire in un binario lasciandolo morto: occorre oggi fare il raccordamento, che porterà un utile non indifferente, prima della campagna vinicola. È questo che domando, perchè, secondo me, il Governo deve agevolare le energie locali, ed agevolarle in ogni modo, perchè quando un paese, un piccolo paese come Lugo, vi dà 280 mila lire all'anno per sole tasse sugli spiriti, mi pare che esso meriti tutta l'attenzione del Governo, ed io credo che l'onorevole De Seta considererà anche questo fatto affinché nel bilancio 1910-11 di quei 60 milioni che la Direzione delle ferrovie

tiene disponibili per questi lavori ne assegni una parte, non dico molto, per l'ampliamento della stazione di Lugo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Scellino, al ministro dei lavori pubblici, « circa la costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati nel mandamento di Civitella Roveto (Aquila) ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel piano regolatore dei comuni isolati nella provincia di Aquila sono comprese le seguenti strade: 1° da Canistro alla stazione ferroviaria omonima; 2° da Cucullo ad Anversa; 3° dall'abitato di Micigliano alla nazionale Salaria presso San Quirico; 4° da San Vincenzo Valle Roveto alla provinciale del Liri.

Queste quattro strade sono comprese nel piano regolatore delle strade isolate. Ora si è avvisato il Genio civile, perchè interroghi i comuni interessati se vogliono fare per loro conto il progetto o se intendono che debba farlo l'ufficio del Genio civile. Ella sa, onorevole Scellino, che è a discrezione dei comuni di scegliere l'una o l'altra via. Appena si avrà la risposta si prenderanno gli opportuni provvedimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Scellino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SCELLINGO. Per giustificare la mia interrogazione occorre che ricordi come il mandamento di Civitella Roveto, alle porte della capitale, con una popolazione di 15 mila abitanti, e composto di 12 paesi più o meno grandi, non abbia che una strada, quella di Balsorano.

Sta bene quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, che cioè nel piano regolatore saranno comprese le strade di Canistro e di San Vincenzo, ma tuttavia diversi paesi resteranno isolati in modo che gli abitanti non potranno recarsi alle stazioni ferroviarie ed alla strada provinciale.

Pare dunque a me che si debba tenere un po' più conto delle condizioni gravi in cui si trovano quelle popolazioni, le quali non trovano modo di smaltire i loro prodotti, poichè non hanno che strade mulattiere, anche in cattivo stato.

Osservo poi che la strada San Vincenzo-Valle Roveto deve attraversare il ponte ferroviario sul Liri e quindi le popolazioni si trovano sempre alle prese coi guardiani che ne vogliono impedire il passaggio; donde la necessità che questi lavori siano affrettati.

A proposito poi della strada di Canistro, mi si dice che verrà costruita una mulattiera in luogo della strada carrozzabile. Ciò costituirebbe il colmo della disgrazia, perchè, dopo aver speso centinaia di migliaia di lire per queste strade, le popolazioni si troverebbero sempre nelle stesse condizioni di prima...

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La compilazione dei progetti per le strade spetta ai comuni, i quali quindi fanno ciò che credono.

SCCELLINGO. In ogni modo raccomando all'onorevole sottosegretario di Stato di vedere se sia possibile che i comuni affrettino le loro deliberazioni riguardo alla costruzione di queste strade.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Baslini, al ministro dei lavori pubblici, « sull'orario estivo adottato per la linea Monza-Lecco ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'orario estivo per la linea Monza-Lecco è stato stabilito da una Commissione di cui faceva parte lo stesso onorevole Baslini; ed il Ministero si è fatto interprete dei desideri espressi da questa Commissione presso la Direzione generale delle ferrovie.

PRESIDENTE. L'onorevole Baslini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BASLINI. Ringrazio vivamente l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici della forma cortese con cui ha voluto rispondere alla mia interrogazione e mi auguro che, dopo gli affidamenti, ch'egli mi ha dati, la Direzione generale delle ferrovie vorrà effettivamente introdurre nell'orario quelle modificazioni per le quali, dopo averle sostenute alla conferenza oraria, più volte ho scritto reclamandole, sperando di far risparmiare alla Camera il suo tempo prezioso, senza intrattenerla in una questione di poco momento.

Osserverò, dunque, che sulla linea Milano-Monza-Lecco l'orario invernale è combinato in modo che per il ritorno da Milano ai paesi lungo la linea, fino a Lecco-Sondrio e Chiavenna, ci sono tre corse in partenza da Milano: l'una alle ore cinque pomeridiane, un'altra alle sei e un'altra alle sette; durante l'estate, invece, per effetto dell'orario testè adottato, si ha un'altra corsa fra le cinque e le sei, sopprimendosi, però, quella delle sette, cosicchè in poco più di un'ora di tempo tre corse si susseguono,

mentre poi non se ne hanno più fino alle dieci e mezza; di modo che coloro i quali arrivano da Genova alle 18.20, da Bologna alle 18.52, da Venezia alle 18.54 debbono aspettare a Milano fino alle dieci e mezzo di sera e non possono proseguire oltre Lecco. Altra conseguenza della soppressione del treno delle 19, si è che una quantità di sterratori e manovali, i quali dai paesi della Brianza vengono a Milano per lavorare nell'interesse dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, debbono tralasciare il lavoro un'ora prima per poter partire alle diciotto. Ed è veramente un non senso che durante l'estate si anticipino le corse, mentre in generale sulle altre linee si ritardano.

Prendo atto, in ogni modo, delle parole dell'onorevole sottosegretario di Stato, e confido che egli vorrà indurre la Direzione delle ferrovie a questa modificazione di orario; avvertendo che, in via principale, noi domandiamo il ripristino del treno delle 19, in via subordinata uno spostamento di corse fra le 17.25 e le 19, spostamento che, lo ripeto, è nell'interesse della stessa amministrazione ferroviaria.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Rondani al ministro degli affari esteri « per sapere se non creda necessario dare al console di Chambéry istruzioni precise intorno ai certificati da rilasciare ai cittadini elettori che ritornano in patria per esercitare il loro diritto ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In occasione delle elezioni politiche le istruzioni ai regi consoli circa i viaggi degli elettori sono impartite dal Ministero d'accordo con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, affinchè i connazionali, che risiedono all'estero, presentando ai rispettivi distretti consolari la scheda elettorale, possano usufruire dalla frontiera al luogo di domicilio, e viceversa, delle facilitazioni di viaggio, che la legge accorda. Ora io non so a quale incidente alluda l'onorevole Rondani, perchè nessun reclamo nelle ultime elezioni generali è pervenuto al Ministero contro regi agenti, che non abbiano inteso, od applicato le istruzioni consuete; e perciò, pur dichiarandomi pronto a dare al regio console di Chambéry le istruzioni che l'onorevole Rondani accenna, io vorrei qualche schiarimento in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Rondani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RONDANI. I reclami non sono stati presentati al Ministero degli esteri, stando a quanto mi dice l'onorevole sottosegretario di Stato, ma sono stati presentati alla Direzione generale delle ferrovie. Gli elettori per poter viaggiare debbono avere due certificati, quello elettorale e quello di residenza all'estero. Con questi possono ottenere alla frontiera il ribasso sulle ferrovie dello Stato. Il console di Chambéry usa firmare e timbrare i certificati elettorali. Avvertito che questa non era una procedura regolare, egli non ha creduto di poter cambiar sistema, perchè sprovvisto delle istruzioni relative. I certificati elettorali sono trattenuti alla stazione ferroviaria, come controllo del biglietto di riduzione, cosicchè l'elettore non si può presentare a votare perchè sprovvisto del certificato. Occorre quindi dare istruzioni affinchè il certificato di residenza non sia unito al certificato elettorale, ma sia rappresentato da qualche altro scontrino da consegnare alle biglietterie, affinchè l'elettore possa avere il viaggio ridotto.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Terrò conto della giusta raccomandazione dell'onorevole Rondani, e darò istruzioni in proposito, che siano consono a quanto egli legittimamente desidera.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Salvatore Orlando, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le intenzioni del Governo sui provvedimenti urgenti da prendersi per assicurare l'apertura della linea Livorno-Vada nel termine stabilito dal contratto di concessione, come i bisogni di quelle popolazioni richiedono ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il termine contrattuale per la ultimazione della Livorno-Vada scadrebbe il 17 luglio; ma la linea è già ultimata, tanto che la inaugurazione è fissata per il 3 di luglio, e l'apertura all'esercizio per il 4 dello stesso mese.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvatore Orlando ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ORLANDO SALVATORE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole sottosegretario di Stato e lo ringrazio. Aggiungo la raccomandazione di curare che gli orari

siano fatti in modo, che per nessuna direzione, partendo da Livorno, si abbia da cambiare treno, appunto come il contratto di concessione stabilisce, e si euri che anche sulla linea Livorno-Collesalvetti-Pisa che sarà unita da automotrici vi siano almeno due coppie di treni senza trasbordo a Collesalvetti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cutrufelli, al ministro dei lavori pubblici, « sull'andamento dei lavori del porto di Messina affidati all'impresa Trimboli ».

L'onorevole sottosegretario di Stato dei lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'andamento dei lavori del porto di Messina, cioè la riparazione delle banchine del porto, non è regolare. A termini del contratto, il lavoro dovrebbe essere compiuto entro otto mesi; invece detti mesi sono quasi trascorsi e i lavori non hanno raggiunto quelle proporzioni che avrebbero dovuto, per cui l'amministrazione del Genio civile ha sollecitato l'impresa, la quale frattanto provvede alle liti e fa continue riserve per maggiori compensi ed altre osservazioni.

Se sarà possibile di condurla sulla buona via, tanto meglio; altrimenti si applicheranno a suo carico le disposizioni di legge e di contratto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cutrufelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CUTRUFELLI. Conosco le grandi difficoltà che si presentano nella esecuzione dei lavori provvisori del porto di Messina, e credo che le cause che le ingenerano non implicano responsabilità da parte della Direzione dei lavori e da parte dell'impresa.

Credo che la tolleranza darà frutti migliori che non la rescissione del contratto. Tutto questo so; e l'onorevole sottosegretario di Stato, d'altra parte, conosce quanta stima e quanto rispetto io abbia per tutti i funzionari del Genio civile.

Però mi trovo in una condizione imbarazzante, dalla quale occorre che esca.

Ricevo continue denunce, continue lagnanze, anche da parte di rispettabili cittadini messinesi; e siccome fra queste denunce, fra queste lagnanze ve ne sono talune veramente gravi, così io crederei di mancare al mio dovere se non richiamassi in merito l'attenzione del Governo.

Tra i lavori che si debbono eseguire nel porto vi è il *salpamento* delle murature crollate. Una condizione contrattuale im-

pone la misurazione delle murature dopo l'estrazione. Invece la direzione dei lavori ha fatto eseguire queste misure in fondo al mare. E proprio pochi giorni fa in contraddittorio dell'impresa, con l'aiuto di un palombaro di fiducia, ha consegnato circa 580 metri cubi di muratura, da *salpare*; cifra sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole sottosegretario di Stato.

E fin qui niente di grave.

Pare però che il *palombaro di fiducia* abbia ingannato l'Amministrazione dello Stato, e pare che l'abbia fatto dietro promessa di un compenso da parte dell'impresa. Pare che questo palombaro, non avendo avuto dall'impresa il compenso, pattuito in 250 lire, si sia presentato al Genio civile e abbia dichiarato che la misura che aveva fatta non era esatta; che invece di 580 metri cubi di muratura da *salpare* ce ne erano solamente 80.

Ho fatto anch'io il direttore di lavori e so che si può essere facilmente ingannati. Non è dunque su ciò che voglio fermarmi, non è ciò quello che io voglio deplorare. Io deploro, e deploro altamente, che la direzione dei lavori, dopo di aver avuto la confessione, se il fatto è vero, quale me lo hanno riferito, non abbia sentito il dovere di deferire il palombaro infedele, e l'impresa, che non qualifico, all'autorità giudiziaria. Questo è quanto altamente deploro.

Mi si assicura inoltre che nell'eseguire i lavori del porto di Messina si deve andare ad una profondità di dodici metri, che la draga che funziona in quel porto non può eseguire lavori a profondità superiore ai nove metri, che essa lavora generalmente a vuoto; che la direzione pensa di fondare a nove metri, non più a dodici.

Questo non può e non deve essere. Le fondazioni devono farsi alla profondità necessaria; non dove le desidera l'impresa.

Se l'impresa non aveva i mezzi d'opera non doveva presentarsi all'asta.

È bene che le imprese che intendono lavorare fra noi, messinesi o non messinesi, comprendano che noi vogliamo che vengano a portare il contributo dell'opera loro a Messina, vogliamo che abbiano non solo un giusto guadagno, ma anche un lauto guadagno; però, lo comprendano pure, noi ci opporremo a che si commettano furti. (*Bene!*)

Noi domandiamo il danaro, ma sentiamo altissimo il dovere di vigilare affinché i milioni che vengono destinati a Messina, e

che rappresentano il frutto di tanti stenti dei poveri contribuenti italiani, non siano rubati, non siano, come sono, attualmente, insidiati.

Pertanto, onorevole sottosegretario di Stato, io faccio appello alla sua energia perchè, appurati i fatti, voglia provvedere in modo che tali deplorabili inconvenienti non abbiano più a verificarsi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sui fatti esposti dall'onorevole Cutrufelli farò le indagini opportune.

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Vittorio Emanuele Orlando per la concessione di una pensione agli eredi del professore Camillo Ghelli.

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario legge*: (V. *Tornata 28 maggio 1910*).

PRESIDENTE. L'onorevole Vittorio Emanuele Orlando ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

ORLANDO V. E. Onorevoli colleghi! Voi tutti ricorderete certo lo stupore angoscioso che sorse all'annuncio dell'immane tragedia, che funestò il 20 maggio il Ginnasio « Vittorio Emanuele » di Palermo. Fu così unanime, così generale il senso di raccapriccio che dalla mia città si diffuse per tutta l'Italia, e di quella tragedia perdura ancora così intensa l'eco, che io non credo, in verità, necessario di ricercar frasi per descrivere tutto l'orrore del fatto e tutta la pietà per la vittima. Non necessario, e non utile; poichè ai sentimenti profondi e sinceri non convengono lunghi discorsi; e la parola, se pure eloquente, ne turba, direi quasi, la solennità, e ne attenua la grandezza.

Con la maggiore sobrietà, adunque, io mi limiterò soltanto ad accennare alla Camera le ragioni, che giustificano il provvedimento eccezionale, che io propongo, per la infelicissima vedova e gli orfani del povero ucciso.

E, davvero, basterebbe, per ciò, un semplice richiamo a precedenti molteplici, remoti e prossimi. Due o tre giorni or sono,

noi abbiamo votato un analogo provvedimento a favore di un delegato di pubblica sicurezza, ucciso in servizio. E la relazione ministeriale, che accompagnava quel disegno, adduceva come ragione la evidente somiglianza tra quel caso e la morte del soldato, che cade in guerra.

Giusta analogia senza dubbio: ma io domando con quanta maggior ragione, con quanto maggior diritto, non debba quella medesima giustificazione valere a proposito del professore ucciso, sulla cattedra, da un suo studente!

Vittima del suo dovere, non solo, ma di una fatalità tragica che va al di là e al di fuori del proprio dovere: perchè il dedicare tutta la sua attività e la sua esistenza medesima alla missione nobilissima di educare la gioventù, può importare, ed importa spesso, ogni sacrificio; non mai quello, però, di essere spento dalla mano di colui che egli educa e verso cui, in ciò e per ciò, tiene luogo di padre. (*Approvazioni*).

E il povero Ghelli era veramente paterno coi suoi allievi; e il delitto del 20 maggio non ha neppure quelle cause che pur costituiscono l'oscura, malefica logica del delitto, che riconosce il proprio impulso e pretende ritrovare persino la sua giustificazione nella insofferenza di una pretesa eccessiva durezza, o nel convincimento, sia pure infondato, di un torto subito. Buono, equanime, mite, non dirò nessuna provocazione, ma, anzi, nessuna occasione al misfatto diede il Ghelli; ed egli fu ucciso, così, senza una ragione, senza un motivo qualsiasi, vittima innocente di un fatto oscuro e tremendo.

Senza ragione, onorevoli colleghi, è forse pretendere troppo dalla credulità umana, ed è questo un secondo aspetto delle mie brevissime considerazioni, che lumeggia un altro lato del provvedimento da me proposto e che dimostra che esso non si ispira soltanto ad una sentimentalità, per quanto nobile e squisitamente umana, ma ad un contenuto, che io non esito a chiamare, in un certo senso, di riparazione.

Certamente, in tutti i delitti si riscontra un fattore sociale, che integra il fattore individuale; ma, in genere, sono nessi sottili che intendono soltanto il filosofo e l'antropologo, non le collettività, le quali trovano sufficiente alla spiegazione del delitto quella spinta individuale, che essi credono perfettamente libera e perfettamente responsabile. Ma, nel caso prefato, in quell'ombra densa e fosca in cui si svolse quel misfatto, si avvolgono responsabilità forse personali,

che non è mio ufficio di porre in luce. Auguro soltanto che coloro cui spetterà lo adempiano e, se responsabilità vi sono, sappiano determinarle e colpirle. (*Approvazioni*).

Ma, oltre e a parte questa responsabilità individuale, non sentite voi, onorevoli colleghi, che c'è qualche cosa che rende, in un certo senso, responsabile l'ambiente?

Un delitto simile, commesso senza alcuna spinta individuale, collegato alle varie e strane circostanze, che la cronaca narrò, non si rileva, in un certo senso, come la efficienza ultima di una serie di cause complesse, diciamo pure, per colpa di tutti, anche di me, che sono uno dei tanti padri di famiglia d'Italia? Lo confesso; non vi si rivela un sostanziale scadimento, se non pure uno sfacelo, dell'autorità del maestro; e, soprattutto, non vi si rileva un così profondo turbamento persino nelle coscienze dei giovanetti che, affacciandosi soltanto ora all'alba della vita, già si abituano a considerare l'autorità come un nemico, il maestro come un tiranno? (*Approvazioni*).

In questo senso, onorevoli colleghi, che l'atto della Camera, che oggi invoco, non soltanto apporgerà pietoso ed onorevole conforto alla casa desolata, su cui la più tremenda sventura volle abbattersi, ma assumerà significazione e dignità di un atto di riparazione (*Approvazioni*) e, vorrei dire, di una cerimonia solenne, se mi permettete il paragone ecclesiastico.

Come la Chiesa usa di riconsacrare i suoi templi, quando in essi è stato sparso del sangue, possa ora l'atto che io invoco dal Governo avere il valore di una riconsacrazione della scuola d'Italia, che un immane delitto insanguinò; di quella scuola italiana che è il tempio dove si raccolgono nei nostri figli le speranze nostre e della civiltà, e che perciò noi vogliamo e dobbiamo volere protetta, rispettata, purificata, come un tempio! (*Vivissimi applausi — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

TEDESCO, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. (*Segni di attenzione*). Innanzi al caso tragicamente pietoso, con parola commossa rievocato dall'onorevole Vittorio Emanuele Orlando, il quale vi ha aggiunto così elevate considerazioni, il Governo non ha l'animo di fare le consuete riserve (*Benissimo! Bravo!*); e si associa di buon grado alla proposta di legge che rappresenta un'alta espressione

di rimpianto per la vittima lacrimata del dovere! (*Vivissime approvazioni — Applausi. — Molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole deputato Vittorio Emanuele Orlando, si alzino.

(*È presa in considerazione con voti unanimi — Applausi.*)

L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Pietravalle per l'aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed alla agenzia delle imposte di Boiano.

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario, legge: (Vedi Tornata del 28 maggio 1910).*

PRESIDENTE. L'onorevole Pietravalle ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

PIETRAVALLE. Onorevoli colleghi, la ampia relazione colla quale io ho accompagnato la mia proposta di legge dimostra la giustizia di aggregare il comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed all'agenzia delle imposte di Boiano, distaccandolo da Benevento.

La domanda del comune di Spinete è suffragata dal parere unanime del Consiglio provinciale di Campobasso e persino dalle deliberazioni favorevoli di tre comuni del mandamento dal quale vuole essere distaccato. Spero quindi che questa proposta di legge sarà presa in considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Con le consuete riserve, il Governo consente che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Pietravalle.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che questa proposta di legge sia presa in considerazione, si alzino.

(*È presa in considerazione.*)

Presentazione di due disegni di legge e di una relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro.* Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-1910;

Maggiori e nuove assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1909-1910.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-1910;

Maggiori e nuove assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-1910.

Questi disegni di legge saranno inviati alla Giunta generale del bilancio.

Invito l'onorevole Rosadi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ROSADI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Ruspoli.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione della proposta di legge: Modificazione agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Modificazione agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale.

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 425-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Agli articoli 225 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato

con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, sono sostituiti i seguenti:

Art. 225. — Il Consiglio provinciale si compone:

di 80 membri nelle provincie che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti;

di 70 membri in quelle che hanno una popolazione eccedente 800,000 abitanti;

di 60 membri in quelle che hanno una popolazione eccedente i 600,000 abitanti;

di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400,000 abitanti;

di 40 in quelle la cui popolazione supera i 200,000 abitanti;

di 30 nelle altre provincie;

Art. 269. — I mutamenti del numero dei componenti i Consigli comunali e provinciali e del reparto dei consiglieri provinciali fra i diversi mandamenti della provincia, resi necessari in conseguenza delle variazioni della popolazione residente, accertate dal censimento generale della popolazione, saranno ordinati, sentiti i Consigli stessi, mediante decreto reale, il quale determinerà anche l'epoca e le norme per l'attuazione di ogni mutamento.

La prima applicazione di questa disposizione avrà luogo dopo la pubblicazione del censimento generale della popolazione da eseguirsi durante il primo semestre del 1911 a norma della legge 8 maggio 1910, n. 212.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è d'accordo nel concetto fondamentale cui s'ispira la proposta della Commissione circa la modificazione dell'articolo 269 della legge comunale e provinciale e ritiene però che, se è opportuno disporre per decreto reale il mutamento del numero dei componenti i Consigli provinciali, il riparto dei consiglieri tra i diversi mandamenti della provincia, reso necessario dalle risultanze accertate dal censimento generale della popolazione, non è necessario, nè opportuno, il disporre che si debba seguire la stessa procedura, e con le stesse restrizioni, per quanto riguarda i Consigli comunali. E la ragione è ovvia.

Mentre infatti è difficile avere contemporaneamente per tutti i comuni l'accertamento di quelle condizioni di fatto per le quali sorge la necessità della mutazione o del nuovo riparto dei consiglieri provinciali, non è punto difficile accertare tali condizioni di fatto quando si tratta del riparto,

ad esempio, fra frazione e frazione in uno stesso comune, e quindi non si comprende come ciò debba essere subordinato all'accertamento, per mezzo di un censimento, sia pure a periodi di cinque o dieci anni. In altri termini, tutto quanto riguarda i comuni, siccome i risultati del servizio dell'anagrafe possono dare, in tempo, sufficiente certezza circa l'esistenza delle condizioni per le quali debba essere variato il numero dei consiglieri comunali, il Governo propone di limitare la modificazione dell'articolo 269 a quanto concerne soltanto i Consigli provinciali, e di non parlare in questo articolo primo di quanto riguarda i Consigli comunali. Mi pare che in questo senso l'accordo debba essere facile.

Questa è la nostra prima proposta.

In quanto alla seconda parte dell'articolo primo, dove è detto che la prima applicazione di questa disposizione avrà luogo dopo la pubblicazione del censimento generale della popolazione, da eseguirsi durante il primo semestre del 1911, anche questa disposizione dovrebbe essere limitata unicamente a tutto quel che concerne soltanto i Consigli provinciali. Per tal modo tutte le modificazioni del numero dei componenti i Consigli comunali potrebbero essere sempre applicate ad iniziativa del prefetto, ogni qualvolta le indagini del prefetto, medesimo, sulle istanze del Consiglio comunale, ed accertati gli elementi di diritto e di fatto che concorrono ad aumentare il numero dei consiglieri comunali, dessero le risultanze che sono contemplate appunto dall'articolo 269 della legge comunale e provinciale.

Prego quindi la Commissione di modificare le sue proposte in questo senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CARMINE, presidente della Commissione e relatore. La Commissione concorda pienamente nell'apprezzamento dell'onorevole sottosegretario di Stato circa la diversità delle condizioni nelle quali si presentano i mutamenti del numero dei componenti i Consigli comunali e i Consigli provinciali. E poichè l'onorevole sottosegretario di Stato non ha formulato alcuna proposta, parmi che il suo concetto potrebbe essere concretato in questo modo: lasciando inalterati i due commi come sono proposti si tolga soltanto al primo la parola « comunali » aggiungendo un terzo comma così formulato: « Per i mutamenti del numero dei componenti dei Consigli comunali restano in vigore le disposizioni dell'articolo 269 del testo unico della legge vigente ».

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni, insieme con gli onorevoli Furnari, Cimorelli, Montauti, Giaccone, Celesia, Leali, Buonvino, Giuliani e Scaglione, propone di aggiungere il seguente comma:

« Ogni mandamento, qualunque sia il numero dei suoi abitanti, avrà diritto di eleggersi almeno un consigliere provinciale ».

L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di parlare.

NUVOLONI. Mi pare che la giustizia di questa nostra proposta non abbisogni di dimostrazione essendo essa di evidenza intuitiva.

Oggidi abbiamo riuniti fra loro mandamenti che hanno opposti interessi. Ciò dipende dal fatto che, talvolta mentre il quoziente, per esempio, per avere un consigliere provinciale è di cinquemila abitanti, esistono mandamenti il cui numero di abitanti è inferiore a detto quoziente.

Orbene, dal momento che l'ente mandamento, malgrado la soppressione di molte preture, fu lasciato, ed amministrativamente tuttora esiste, è conveniente che ogni mandamento abbia il proprio rappresentante, tanto più quando la diversità tra il quoziente ed il numero degli abitanti è minima e più precisamente di poche centinaia di abitanti.

Potrei portare degli esempi per dimostrare anche l'irrazionale riunione di mandamenti aventi non solo interessi talvolta opposti e potrei anche accennare a riunione tra loro di mandamenti attraversati da un terzo mandamento. Simili riunioni sono illogiche e dannose e lo sono anche per un'altra ragione e precisamente per questa: in definitiva i centri grossi sono quelli che impediscono ai mandamenti piccoli, che pure hanno interessi da tutelare, di avere un loro proprio rappresentante.

Ebbene, l'aggiunta che ho proposta con altri colleghi, mentre in definitiva non viene a danneggiare alcuno, reca dei vantaggi, ed evita degli attriti: spero pertanto che il Governo vorrà accettarla e confido che la onorevole Commissione vorrà farla sua. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Il Governo accetta questa proposta dell'onorevole Nuvoloni?

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Temo che la proposta dell'onorevole Nuvoloni abbia conseguenze maggiori di quelle che egli stesso prevede, in quanto egli verrebbe con questa sua proposta ad alterare delle condizioni di fatto.

Presentemente si dà il caso che due mandamenti riuniti eleggano due consiglieri provinciali; nel reparto che dovrà farsi *ex novo* dopo il censimento del 1911, la distribuzione dei vari consiglieri provinciali è affidata al Governo, che vi provvederà con decreto reale sulla proposta dei Consigli provinciali.

Ora, se la proposta dell'onorevole Nuvoloni non ha se non lo scopo di garantire che ogni mandamento abbia il proprio diretto rappresentante, egli comprende che è sufficientemente tutelata l'iniziativa degli enti locali, e sono tutelati gli interessi mandamentali, contemperandosi però con le altre esigenze generali della provincia, della facoltà che è data al Governo, sentiti i Consigli provinciali, di provvedere, ripeto, in quella occasione, ad un riparto diverso da quello finora stabilito.

L'impegnare però fin d'ora il Governo ad assicurare ad ogni mandamento almeno un rappresentante, equivale a porre il Governo nella condizione di attuare fin da ora obbligatoriamente, senza che occorra un'iniziativa dei consigli provinciali, senza discussione di interessi locali, una riforma che invece, secondo la proposta della Commissione, non deve rimanere pregiudicata.

Per queste considerazioni prego l'onorevole Nuvoloni di non insistere nella sua proposta, perchè essa importerebbe una riforma che allo stato delle cose può essere pericolosa, o almeno può vincolare in anticipazione o pregiudicarne altre che invece occorre studiare ed esaminare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CARMINE, *presidente della Commissione e relatore*. La Commissione si unisce all'onorevole sottosegretario di Stato nel pregare l'onorevole Nuvoloni di non volere insistere. Io gli faccio questa preghiera non soltanto in rappresentanza della Commissione, ma anche come uno dei proponenti la proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Io sono sempre stato di opinione che la iniziativa parlamentare, in via di massima, non debba esercitarsi in tema di modificazioni delle più importanti leggi organiche dello Stato, (*Benissimo!*) se non quando si tratti di disposizioni di dettaglio. Ed i proponenti di questo disegno di legge hanno tenuto ad esprimere chiaramente che se essi proponevano di modificare una delle leggi più importanti, proponevano modificazioni che non intaccavano per nulla la sostanza della legge stessa.

Ora, senza entrare nel merito dell'emendamento dell'onorevole Nuvoloni, mi limito ad osservare che, se si trattasse in questo momento di ritoccare sostanzialmente la legge comunale e provinciale, potremmo forse anche trovare accettabile il concetto che ha animato l'onorevole Nuvoloni a proporre il suo emendamento. Ma qui si tratta di una proposta di legge che tende soltanto ad eliminare inconvenienti che si sono manifestati nell'applicazione di talune disposizioni secondarie della legge comunale e provinciale, la sostanza della quale rimane inalterata.

È per questo che l'emendamento dell'onorevole Nuvoloni esorbita dallo scopo modesto al quale mirava la nostra proposta, ed è per questo che la Commissione confida essa pure che l'emendamento stesso sarà ritirato dall'onorevole proponente.

PACETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACETTI. Io convengo pienamente, quanto alla proposta dell'onorevole Nuvoloni, nell'opinione espressa dall'onorevole relatore: perchè mi pare che, incidentalmente, non si possa modificare la legge comunale e provinciale. Ma non sono egualmente dell'avviso della Commissione, quanto alla proposta fatta dall'onorevole relatore nel presentare una aggiunta ai due comma, dei quali si comporrrebbe il nuovo articolo 269 della legge comunale e provinciale. E ne esprimo brevissimamente le ragioni.

Secondo la vigente legge, l'articolo 269 dice che i Consigli comunali e provinciali possono cambiare di rappresentanza, allorché l'aumento della popolazione, accertato in un determinato modo, è riconosciuto da un decreto del prefetto. Questa è la legge che ci governa. La Camera conosce benissimo quale è stata la diversa interpretazione data a questa legge. Secondo taluni, si doveva aspettare il risultato del censimento generale; secondo altri bastava ricorrere ai risultati dell'anagrafe. Certo è che, poichè noi siamo stati venti anni senza fare il censimento, dal 1881 al 1901, è avvenuto che durante questo periodo la giurisprudenza ha dovuto ammettere che si possono cambiare le rappresentanze comunali e provinciali, in seguito ai risultati dell'anagrafe. Ma chiunque conosce il modo di funzionare dell'anagrafe, e sa come questa non possa dare i risultati esatti della popolazione effettivamente esistente in un determinato territorio, dovrà convenire che, all'infuori dei risultati del

censimento generale, non si possa trarre argomento dall'anagrafe.

Ed in conseguenza, quando si dice che per i Consigli provinciali la rappresentanza si può cambiare in seguito ai risultati del censimento generale, sentiti i Consigli stessi con decreto reale, io credo che si faccia opera molto giusta: perchè il risultato del censimento generale non è poi una cifra reale, ma una cifra convenzionale, che si pone lì per determinate esigenze legislative ed amministrative.

Ma non comprendo poi, quando questo dato legale è riconosciuto per i Consigli provinciali, che non lo si debba riconoscere per i Consigli comunali.

Non vi è ragione per trattare i Consigli comunali diversamente dai provinciali. Perchè, secondo la proposta della Commissione, ai Consigli comunali resterebbe applicabile la norma dell'attuale articolo 269 ed ai Consigli provinciali resterebbe applicabile la norma vecchia.

Non ho bene inteso tutte le parole dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, per poterle confutare. Ma credo che le stesse ragioni, per le quali dobbiamo adottare per i Consigli provinciali il criterio del censimento generale (che noi siamo certi ora si farà ogni dieci o magari ogni cinque anni) debbano valere per i Consigli comunali.

Quindi vorrei pregare la Commissione e l'onorevole sottosegretario di Stato di lasciare la dizione dell'articolo nel modo come è stata proposta, vale a dire che i cambiamenti delle rappresentanze comunali e provinciali, accertati dopo ciascun censimento generale, abbiano luogo per decreto reale, sentiti i Consigli stessi.

Tanto è giusto questo, che i Consigli potranno esprimere un parere, che non è vincolativo per il decreto reale, e quindi si avrà una uniformità di disposizioni, la quale concorrerà a dare le rappresentanze secondo il numero legalmente ed effettivamente accertato per i comuni e per le provincie.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Forse, ed anzi senza forse, non ho chiarito bene il concetto mio, per pregare l'onorevole Commissione di abbandonare ogni proposta per quanto riguarda la riforma riflettente i Consigli comunali. La ragione, per noi, è molto semplice.

Trattandosi della riforma per l'attribuzione del numero dei consiglieri provinciali e pel riparto di questi, ci parve che subordinarla ai risultati del censimento che si fa ogni decennio, non fosse disconoscere le ragioni delle mutate circostanze.

L'ispirazione invece che ci mosse a pregare la Commissione di abbandonare tutto ciò che riflette i Consigli comunali ed a lasciare l'articolo 269 pei comuni, così come è, ci venne da un'altra ragione: che i Consigli comunali rimarrebbero cristallizzati e nel numero e nel riparto dei loro consiglieri, per un decennio. Anzi siccome dobbiamo mirare a che sia continua la proporzione fra i rappresentanti ed i rappresentati, e che non si debba durare per lunga serie d'anni in una formula di rappresentanza che non sia più rispondente alla realtà delle cose, così abbiamo detto che pei comuni debba valere la regola che, quando risulti dall'anagrafe, in modo certo, che la ragione del mutato numero sussista, possano i prefetti autorizzare senz'altro la variazione del numero della rappresentanza.

L'onorevole Pacetti ricorda che i registri d'anagrafe non sono ben tenuti. Ma debbo, a questo riguardo, assicurare l'onorevole Pacetti che, per opera non solo del Ministero attuale, ma anche di quello precedente, si sono date e si danno continue disposizioni perchè il servizio d'anagrafe sia assicurato nelle forme legali.

E di questo servizio, tutti sanno quanta e quale sia l'importanza.

Ma io voglio supporre, per un momento, che quanto dice l'onorevole Pacetti corrisponda alla realtà, e cioè che la cura di questo servizio non sia costante. Ed allora il danno per chi sarà? Senza dubbio soltanto per quei comuni che non si siano messi in regola. E, poichè i comuni sono essi gli interessati a volere la mutata rappresentanza, peggio per loro se non obbediranno a questo precetto. Ma, anche in questo caso, qualora si trattasse di resistenza e di capriccioso ostacolo a quella che deve essere la volontà presunta del popolo, che ha diritto d'essere rappresentato nel Consiglio comunale, ben conosce l'onorevole Pacetti che non mancano nella legge comunale e provinciale i mezzi per assicurare a quei comuni quella che deve essere la garanzia per la normale rappresentanza loro.

Ecco perchè pregherei l'onorevole Pacetti, stante l'accordo che è intervenuto fra Commissione e Governo, di volersi render ragione di questa nostra determinazione,

che si riassume in queste parole: è necessario che, pei comuni, la rappresentanza sia mantenuta, il più che sia possibile, in proporzione continua, fra il numero degli elettori ed il numero dei consiglieri comunali.

E, poichè mi trovo a parlare, prego l'onorevole Nuvoloni di riflettere che, e per la legge e per la pratica specialmente, dopo l'abolizione di molte e molte preture, l'istituzione del mandamento, non corrisponde esattamente a tutto ciò che ha rapporto alla popolazione, per la rappresentanza legale del mandamento stesso nella provincia.

Ecco perchè, oltre che per le ragioni saggiamente dette dall'onorevole relatore, la cui competenza tutta la Camera riconosce, mi permetto di raccomandare all'onorevole Nuvoloni di tener conto del carattere vero di questa istituzione, per non insistere nella sua proposta.

Ma soprattutto egli non si preoccupi del rifiuto da parte nostra di accedere all'istanza, perchè quello che da lui si propone è assicurato dalla riforma che sta oggi appunto davanti all'esame della Camera.

Spero che con queste dichiarazioni, l'onorevole Nuvoloni non vorrà insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni mantiene o ritira il suo emendamento?

NUVOLONI. Io avevo proposto ed avrei insistito in questo emendamento unicamente perchè mi pare un atto di doverosa giustizia assicurare anche ai piccoli mandamenti il loro diretto rappresentante. Comprendo che i mandamenti attuali non siano più quali erano una volta e che appunto dopo l'abolizione di molte preture questi mandamenti non siano più quelli di prima; ma è un fatto positivo che amministrativamente e per servizi diversi continuano a sussistere: sussistono infatti ed in essi si radunano i coscritti per l'estrazione del numero di leva, come esistono per le Commissioni mandamentali per le imposte, ecc. Quindi è evidente che continua a permanere l'adunanza della circoscrizione che vigeva già prima della soppressione delle preture. E, se questa divisione sussiste, io non comprendo perchè a questi mandamenti, che se non esistono con le preture potranno domani avere una sezione di pretura e che esistono tuttavia, non si debba dare un diretto e proprio rappresentante.

Oggidì in molti casi hanno un rappresentante solo di nome: in realtà il loro

consigliere è scelto ed eletto dai grandi centri.

La rappresentanza di una minoranza non deve essere spregiata. Ecco le ragioni per le quali avevo presentato l'emendamento: ma ora che l'onorevole sottosegretario mi assicura che tutto quello che io chiedo col proposto emendamento lo si potrà ottenere con decreto reale, e che non si avrà nel fare il riparto dei consiglieri fra i diversi mandamenti solamente e rigidamente riguardo al quoziente di persone e di abitanti componenti i mandamenti, io non ho difficoltà di non insistere. Desidero però di avere in proposito un'esplicita dichiarazione in tal senso; perchè se si volessero sacrificare i piccoli mandamenti aventi un numero di abitanti inferiore al quoziente risultante dalla divisione del numero degli abitanti della provincia pel numero dei consiglieri provinciali, io francamente mi sentirei in obbligo di insistere.

Quindi appunto su questo io desidero sentire il pensiero dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io ho detto alla Camera le ragioni per le quali non credo che la proposta dell'onorevole Nuvoloni trovi un ostacolo nel presente disegno di legge di iniziativa parlamentare dell'onorevole Carmine e dei suoi colleghi, perchè per quanto riflette l'opportunità di ripartire i consiglieri provinciali, nell'occasione dell'aumento loro, l'onorevole Nuvoloni avrà notato che nell'ultima parte del primo articolo, come è proposto dalla Commissione, non soltanto si tiene conto dell'aumentata popolazione, ma in esso si dice che in tutte le provincie nelle quali finora il numero dei consiglieri provinciali era limitato a 20, oggi è portato a 30. Ben vede dunque che così con l'aumento del numero nelle piccole provincie si dà agio anzi di fare il reparto in modo che sia assicurata, e per quanto l'interesse generale della provincia lo consenta (e di ciò deve esser giudice, ripeto, il prefetto e l'autorità centrale) la possibilità di conseguire ciò che l'onorevole Nuvoloni si propone. Se non avessimo avuto questa convinzione, non avrei pregato l'onorevole Nuvoloni di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni mantiene o ritira il suo emendamento?

NUVOLONI. Dopo le dichiarazioni del

sottosegretario di Stato e dell'onorevole Carmine, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Ho chiesto di parlare non per oppormi a nessuna delle proposte della Commissione, a nessuno degli emendamenti proposti dal sottosegretario di Stato; ma in verità mi rimorderebbe la coscienza, se non esprimessi al sottosegretario di Stato il profondo dissidio che c'è tra l'opinione che io ho riguardo al servizio di anagrafe in gran parte dei comuni d'Italia e quella con tanto ottimismo manifestata da lui. Ci sono moltissimi comuni nei quali il servizio di anagrafe non soltanto funziona male, ma non è neppure iniziato.

Ora, se volete assolutamente fare di questo servizio di anagrafe il termometro, dirò così, di quella che debba essere numericamente la rappresentanza comunale, rischierete di far sì che i comuni più negligenzi vengano ad essere puniti non solo nella loro amministrazione, il che bene starebbe, come ha detto il sottosegretario di Stato, ma anche in quella parte di popolazione che non è nel caso di far valere i propri diritti per una più larga rappresentanza comunale.

Imperocchè è bene che si pensi che talvolta vi sono delle cricche locali (cricche è una cattiva parola), vi sono delle coalizioni locali, alle quali non piace che la rappresentanza comunale si allarghi, ed allora si fa il possibile perchè la rappresentanza comunale resti racchiusa in quella piccola oligarchia che ha trovato maniera di consolidarsi.

Quindi io, senza oppormi, come dissi, a quanto l'onorevole sottosegretario di Stato ha proposto ed a quanto la Commissione ha consentito, rivolgo vivissima preghiera all'onorevole sottosegretario di Stato, perchè con i mezzi che la legge gli accorda egli faccia vigilare più attentamente acchè il servizio di anagrafe sia fatto sul serio ed affinché non si possa, per negligenza nè per malvoglienza, sottrarsi ai rispettivi doveri verso la legge e verso il numero reale della popolazione.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando venia alla Camera, se mi tocca di riprendere a parlare.

L'onorevole Lucifero mi ha accusato di un ottimismo, che veramente non ho manifestato.

Ho detto che il servizio d'anagrafe che era molto trascurato da molti anni va migliorando, e non ho bisogno certamente di ricordare all'onorevole Lucifero ed alla Camera a quali mezzi può ricorrere il Governo centrale, e a quali mezzi può ricorrere ancora il Prefetto per ottenere che detto servizio d'anagrafe sia tenuto regolarmente.

Ma l'onorevole Lucifero farà cosa grata al Ministero dell'interno se trattandosi nel caso in esame, non di denunce che riflettono persone, ma che riflettono servizi così delicati, egli vorrà designare quali siano i comuni dove avvengano le trascuranze così gravi e così deplorabili da lui accennate, perchè sarà dovere nostro di correre immediatamente ai rimedi.

Ma poi credo che l'onorevole Lucifero, che muove questo lamento, a proposito della proposta Carmine e della adesione datale dal Governo, dovrebbe scagliarsi prima di tutto contro lo articolo 269 della legge comunale e provinciale, perchè non è una novità di oggi che l'anagrafe serva per i mutamenti nel numero dei consiglieri provinciali.

Dice la legge comunale e provinciale: « I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente desunta dai registri d'anagrafe regolarmente tenuti non si siano mantenute costanti per un quinquennio.

« I mutamenti di rappresentanza » aggiunge « sono ordinati con decreto del prefetto, salvo ricorso ».

Dunque, non è l'onorevole Carmine e la eletta falange dei suoi colleghi che abbia innervato a questo riguardo, e neanche è chi ha l'onore di parlare, che aderiscano a questo concetto, che cioè l'anagrafe debba essere la base delle mutate rappresentanze, ma è invece la stessa legge comunale e provinciale, che gli onorevoli nostri colleghi hanno voluto appunto migliorare con la proposta di loro iniziativa presentata dinanzi alla Camera, e che, secondo il mio modesto avviso, riesce allo scopo, e realmente la migliora.

Ma l'onorevole Lucifero ha fatto una raccomandazione, di cui non posso fare a meno di notare io stesso l'importanza, assicurandolo che la sua raccomandazione sarà scrupolosamente eseguita. Se per avventura, da indagini che potremo anche ordinare, risulterà che in qualche comune non solo l'anagrafe non sia ben tenuta, ma che siano i capricci delle rappresentanze attualmente in carica, le quali si ostinino a non voler dare all'anagrafe quella regolarità

che sarebbe nel desiderio delle popolazioni per mutare gli ambienti elettorali, non dubiti l'onorevole Lucifero che, come ebbi già l'onore di accennare poco fa, non mancherà mezzo al Governo per rompere queste artificiali manovre e provvedere perchè sia perfetta la proporzione fra il numero dei rappresentati e il numero dei rappresentanti.

Ho fiducia che anche queste dichiarazioni varranno a rassicurare l'onorevole Lucifero degli intendimenti del Governo, perchè l'articolo 269 sia assolutamente osservato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CARMINE, *presidente della Commissione e relatore*. Io credo che la Camera sarà grata al relatore se si astiene dall'intervenire in questa discussione sulla maggiore o minore correttezza con la quale sono tenuti i registri d'anagrafe dei comuni. Solo, in risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Pacetti, debbo richiamarmi a quelle stesse osservazioni che ho fatte nell'esprimere l'avviso della Commissione riguardo all'emendamento proposto dall'onorevole Nuvoloni.

Manteniamo il disegno di legge nelle sue modeste proporzioni, perchè lo scopo principale di esso è quello di rendere applicabili le disposizioni dell'articolo 269 in quanto riguardano gli eventuali mutamenti di rappresentanza delle provincie e perchè c'è soltanto una discordanza di disposizioni nella legge attualmente in vigore riguardo ai mutamenti relativi ai Consigli provinciali, mentre per quel che riguarda i Consigli comunali questa discordanza non esiste e quindi non c'è bisogno di variazioni nella legge a questo riguardo.

È perciò che mentre la Commissione aveva accettata la proposta di legge d'iniziativa parlamentare, ha accettate poi immediatamente le osservazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno. Anche all'onorevole Pacetti devo osservare che la sua proposta potrà essere discussa più opportunamente quando si tratterà di modificare nella sua sostanza l'attuale legge comunale e provinciale, e che il voler fare ora una modificazione della natura di quella che egli ha proposto sarebbe proprio esorbitare dallo spirito del presente disegno di legge.

PACETTI. Ma io ho accettato la prima proposta della Commissione!

CARMINE, *presidente della Commissione e relatore*. Perfettamente, ma io non ho mancato di avvertire che la Commissione si è resa

ragione delle giuste osservazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Aggiungo poi una sola osservazione in risposta a quanto ha detto l'onorevole Nuvoloni, che ringrazio di aver ritirato il suo emendamento. L'articolo, quale è da noi proposto, non esclude che sia assegnato un consigliere provinciale ad un mandamento avente una popolazione alquanto inferiore a quella risultante dalla divisione del numero della popolazione totale della provincia per quello dei consiglieri assegnati alla provincia stessa, anche se fosse inferiore di alcune centinaia di abitanti.

La Commissione, d'accordo col Governo, propone una nuova formula dell'articolo 269 secondo la quale le disposizioni ora in vigore rimarrebbero applicabili ai Consigli comunali, e quelle del progetto ora sottoposto all'esame della Camera sarebbero applicabili ai Consigli provinciali.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare la proposta scritta.

PIETRAVALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRAVALLE. Ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione della Camera su una specie di paradosso che si verifica in materia di proporzione tra i rappresentanti ed i rappresentati nei Consigli provinciali.

L'Assemblea sa che abbiamo una disposizione della legge elettorale che riguarda la eventuale diminuzione dei collegi per abbassamento del numero della popolazione. E tutto detto quando si afferma che il Governo non ha mai avuto il coraggio di applicare questa disposizione; ed ha fatto benissimo, perchè, che cosa significa la proporzione tra il numero degli abitanti ed i rappresentanti nei Consigli provinciali? Non pare piuttosto alla Camera che la proporzione debba esistere tra l'importanza dei bisogni d'una regione ed i suoi rappresentanti? (*Commenti*). Ma per esemplificare dirò questo: noi abbiamo, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, alcune regioni, come le provincie di Molise, Avellino, Basilicata e Calabria, le quali vanno incontro ad una spolliazione graduale della popolazione per il fatto della emigrazione. Ora io dico: poniamo che una di queste provincie abbia oggi 60 consiglieri. Soltanto perchè questa provincia dà un forte contingente alla emigrazione, voi Governo, voi Parlamento, voi Stato, le farete questo complimento: perchè gli abitanti emigrano, noi abbassiamo la vostra rappresentanza. Ora io dico, che i bisogni di queste provincie siano importanti

ed impellenti lo dimostra il fatto che la popolazione è costretta a scappar via. In base a questa mia considerazione è razionale questo criterio numerico proporzionale tra rappresentanti e rappresentati? Io comprendo la obiezione, che mi si può fare, e cioè che bisogna avere un dato, da cui partire. Io dico: sta benissimo, ma noi abbiamo uno stato di fatto, esistente nella provincia.

L'articolo 269, col quale si spera di rimediare agli inconvenienti dell'anagrafe, parla di popolazione residente.

Ora la Camera, che conosce il meccanismo, con cui si procede al censimento, sa che la popolazione residente è quella, che si trova nel proprio domicilio alla mezzanotte del giorno tale e dell'anno tale. Ora nella mezzanotte del giorno tale e dell'anno tale vi è una gran parte della popolazione che è fuori del proprio domicilio. Io intendo che resti in atti questa mia modesta osservazione. A me pare un criterio errato ed ingiusto questo di proporzionare la rappresentanza nei Consigli provinciali con la popolazione residente, giacchè la legge dimentica e disprezza quella parte della popolazione, che è fuori della propria casa in quella data ora di quel dato giorno. Giustizia vorrebbe che l'articolo 269 dicesse « popolazione appartenente al comune »

CARMINE, *presidente della Commissione e relatore*. È così.

PIETRAVALLE. Ma qui si parla di popolazione residente. Io spero che i suoi chiarimenti siano tali, da togliermi ogni preoccupazione. Qui si dice: residente. Ora residente è colui, che si trova sotto il tetto della casa.

Voci. No! no!

PIETRAVALLE. Se la popolazione residente non è quella, che intendo io, ma è quella, che appartiene al comune, che ha il suo domicilio nel comune, malgrado che a casa non si trovi in quella determinata ora di quel determinato giorno, la mia parola non avrà avuto altro scopo, che quello di procurare questo chiarimento sulla applicazione dell'articolo 269.

CARMINE, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *presidente della Commissione e relatore*. Non ho che a fare questa semplice dichiarazione all'onorevole Pietravalle: le leggi vigenti in materia di censimento definiscono popolazione residente quella che comprende anche i cittadini residenti abitualmente nel comune che siano accidentalmente assenti nel giorno del censimento.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo primo sarebbe così concepito:

Art. 1.

Agli articoli 225 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 21 maggio 1908, numero 269, sono sostituiti i seguenti:

Art. 225. — Il Consiglio provinciale si compone:

di 80 membri nelle provincie che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti;

di 70 membri in quelle che hanno una popolazione eccedente 800,000 abitanti;

di 60 membri in quelle che hanno una popolazione eccedente i 600,000 abitanti;

di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400,000 abitanti;

di 40 in quelle la cui popolazione supera i 200,000 abitanti;

di 30 nelle altre provincie.

Segue poi la parte che si riferisce all'articolo 269 la quale risulterebbe così redatta:

Articolo 269. — I comuni non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri d'anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio, ai termini dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1881, n. 308.

I mutamenti di rappresentanza sono ordinati con decreto del prefetto, salvo ricorso al Ministero.

I mutamenti del numero dei componenti del Consiglio provinciale e del riparto dei consiglieri provinciali fra i diversi mandamenti della provincia, resi necessari in conseguenza delle variazioni della popolazione residente accertate dal censimento generale della popolazione saranno ordinati, sentiti i Consigli stessi, mediante decreto reale, il quale determinerà anche l'epoca e le norme per l'attuazione di ogni mutamento.

La prima applicazione di questa disposizione avrà luogo dopo la pubblicazione del censimento generale della popolazione da eseguirsi durante il primo semestre del 1911 a norma della legge 8 maggio 1910, n. 212.

Pongo a partito l'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 228 del suddetto testo unico, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio provinciale si riunisce di

pien diritto ogni anno il secondo lunedì di settembre in sessione ordinaria ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

« Alle parole: secondo lunedì di settembre; sostituire: terzo lunedì di settembre ».

« Nuvoloni, Furnari, Scaglione, Cimorelli, Montauti, Celesia, Buonvino, Giuliani, Giaccone ».

L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di parlare.

NUVOLONI. Ho proposto questo emendamento perchè nel terzo lunedì di settembre è più facile che tutti i Consigli provinciali si possano non solo convocare, ma che possano anche continuare nei lavori: tutti conoscono l'inconveniente odierno: i Consigli provinciali si debbono riunire nel secondo lunedì di agosto, ma in realtà in tal giorno o non sono in numero legale o prorogano i lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami ha facoltà di parlare.

BELTRAMI. Mi oppongo all'emendamento dell'onorevole Nuvoloni per un maggiore ritardo della convocazione del Consiglio provinciale; anzi domando all'onorevole Commissione con quali criteri ha fatto la sua proposta.

Se, per ipotesi, l'esito delle urne portasse che il presidente ed i membri della Deputazione non fossero più eletti, come si può lasciare la provincia per un paio di mesi senza che essa abbia la sua legittima rappresentanza?

Chiedo, adunque, alla Commissione di volermi dare schiarimenti in proposito, e se sono contrario alla proposta concordata fra il Governo e la Commissione, di fissare la prima riunione del Consiglio provinciale, non più al secondo lunedì di agosto, ma al primo lunedì di settembre; sono tanto più contrario all'emendamento dell'onorevole Nuvoloni, che propone al terzo lunedì di settembre, ritardando sempre più il Consiglio provinciale di nominarsi la propria rappresentanza.

Una voce al centro. Non c'è niente di male.

BELTRAMI. Come non c'è niente di male? Non capisco intanto perchè un consesso debba ritardare di due mesi la data della propria costituzione. E poi, nella provincia possono sorgere questioni importantissime, che portano seco la necessità di rivolgersi alla Deputazione provinciale, e questa potrebbe trovarsi in condizioni da non essere in grado di soddisfare alle varie

richieste ed ai vari bisogni della provincia; e poi anche se non completamente soccombenente nelle elezioni, non avrebbe l'autorità ed il prestigio di governare, senza la riconferma da parte della nuova rappresentanza.

Questa è la mia preoccupazione. Che se l'onorevole relatore mi darà schiarimenti tali da togliere la mia preoccupazione, niente di meglio. Certo però che è grave il lasciare qualunque consesso per un paio di mesi, senza che abbia la propria rinnovata rappresentanza.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CARMINE, *presidente della Commissione e relatore*. Poichè l'onorevole Beltrami ci ha annunciato che domenica prossima avrà luogo la sua elezione a consigliere provinciale, io gli rivolgo un caldo augurio perchè il suo nome esca trionfalmente dall'urna. (*ilarità*).

Quanto all'ipotesi da lui affacciata, osservo che, venendo a mancare il presidente della Deputazione provinciale oppure parecchi membri di essa, il Consiglio provinciale può sempre, occorrendo, essere riunito in sessione straordinaria, prima dell'epoca fissata per l'apertura della sessione ordinaria, onde procedere al completamento della Deputazione.

D'altra parte, questo ritardo nella convocazione della sessione ordinaria dei Consigli provinciali è generalmente desiderato, e non mi pare che per un piccolo inconveniente al quale potrebbe dar luogo questa modificazione, si abbia a rinunciare ad un miglioramento della legge che è desiderato da tutti, e che porterà certo un miglioramento nel funzionamento dei Consigli provinciali.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di voler esprimere anche il suo avviso sull'emendamento proposto dall'onorevole Nuvoloni.

CARMINE, *presidente della Commissione e relatore*. La Commissione ha già esposto nella sua relazione le ragioni per le quali non ha creduto di poter protrarre più in là del secondo lunedì di settembre l'apertura della sessione ordinaria dei Consigli provinciali. Certo, fra il secondo e il terzo lunedì non c'è una grande differenza: su di ciò quindi la Commissione si rimette al Governo. Se il Governo crederà di accettare la proposta dell'onorevole Nuvoloni, la Commissione non avrà alcuna difficoltà; ma, ripeto, la Commissione ha già detto nella sua relazione le ragioni per le quali non ritiene opportuno protrarre l'apertura della sessione oltre il secondo lunedì di settembre.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In verità sarebbe difficile trovare il giorno che riesca più comodo per ogni provincia; perchè, se io volessi essere esatto e completo nelle mie dichiarazioni dinnanzi alla Camera, per quanto riflette personalmente chi ha l'onore di parlare, dovrei dire che se nei primi di settembre le occupazioni dei consiglieri provinciali che appartengono ad una provincia ricca di vigneti, di produzioni vinicole, rappresentano un incomodo molto moderato, quasi quasi impercettibile, invece al terzo lunedì di settembre costituiscono un vero e proprio incomodo inquantochè si è proprio in piena vendemmia. Ma io prego la Camera di tener presente non soltanto il desiderio mio, di compiacere l'onorevole Nuvoloni che fu così cortese nel rinunciare all'emendamento precedente; ma quello di assurgere ad un'altra necessità alla quale ha accennato l'onorevole relatore nella relazione, e di cui ha parlato l'onorevole Beltrami. È impossibile non riconoscere questo: che un momento d'intervallo c'è tra chi scade e chi è eletto, e che quanto più si abbrevia il periodo tra la decadenza del mandato e l'assunzione del nuovo ufficio meglio si garantisce la sincerità e la correttezza della funzione. Per queste ragioni io pregherei l'onorevole Nuvoloni di non insistere nel suo emendamento.

NUVOLONI. Lo ritiro.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. E aggiungo un'altra ragione; ed è quella della formazione dei ruoli. L'approvazione del bilancio delle provincie per tutti gli effetti che è inutile che io ricordi alla Camera, deve essere per quanto più è possibile vicina. È verissimo che in quasi tutte le provincie del Regno la convocazione prima, cioè la prima riunione del Consiglio provinciale, non equivale ad altro che alla costituzione dell'ufficio di presidenza e alla nomina della Commissione del bilancio.

In quasi tutte le provincie dopo di ciò v'è il congedo reciproco che i colleghi si danno in quell'ora estiva per tornare ai loro riposi e alle fresche aure, quelli che specialmente appartengono a regioni dove il caldo in quella stagione impera. Ma si avvicina, colla nomina della Commissione del bilancio, la preparazione del bilancio stesso, quindi se andiamo al terzo lunedì di set-

tembre ci allontaniamo sempre più da quella necessità, a cui si è ispirato il relatore della Commissione nel proporre che non sia ritardata di più.

Ricordo d'altronde, e prego gli onorevoli colleghi che erano presenti a quella seduta di richiamarsi a quella discussione, che su questa proposta la Camera già si intratteneva quando l'onorevole Daneo presentò un disegno di legge nella legislatura precedente per modificare appunto quella data. Quel disegno di legge era stato preso in considerazione e, se ben rammento, in quella occasione precisamente chi parlava da questo posto, ed aderiva in massima al mutamento, segnalava appunto questa necessità.

Prego quindi l'onorevole Nuvoloni, e per le ragioni dette dalla Commissione e per quelle ricordate dall'onorevole Beltrami, di non insistere in questo suo emendamento. La Camera faccia poi quel che crede. Qui non c'è una questione d'importanza tale da dover assumere una posizione di resistenza o di favore, io ho espresso quale è il mio convincimento e sono sicuro che corrisponde a quello della generalità dei colleghi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CARMINE, *presidente della Commissione e relatore*. Poichè l'onorevole Nuvoloni ha dichiarato di non insistere nel suo emendamento, non c'è che da mettere ai voti questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ritira dunque la sua proposta?

NUVOLONI. Io avevo presentato la mia proposta perchè generalmente dal secondo lunedì d'agosto i Consigli provinciali non esaminano i bilanci, e senz'altro rimandano le loro adunanze al mese di ottobre. Colla mia proposta il lavoro del Consiglio provinciale una volta iniziato sarebbe proseguito. Ma udite le ragioni plausibili riassunte ora dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, che ha fatto osservare che non sarebbe giusto che per molto tempo dopo le elezioni la rappresentanza provinciale non si riunisse, dichiaro di non avere difficoltà veruna di ritirare, siccome ritiro, il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2, come è stato testè letto.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818 sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 504 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

RUBINI. Parlo unicamente per assolvere ad un dovere. Nella tornata del 19 maggio ultimo scorso ho avuto l'onore di esporre alcune considerazioni e desideri intorno alla modificazione del testo dell'articolo 2 della legge (testo unico) sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Tanto la Commissione eletta dagli Uffici, come gli onorevoli ministri per l'agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici mi hanno fatto l'onore di prendere in considerazione quelle mie proposte e l'altro onore, anche maggiore, di adottarle in parte notevole o sotto una forma o sotto l'altra.

Così ne venne l'aggiunta all'articolo primo che l'onorevole Commissione propone di portare alla legge. Così pure la Commissione ha creduto potessero accogliersi le mie osservazioni intorno alla erronea estensione di interpretazione data alla legge del 1904, riflettente i comuni quali non avendo l'obbligo dell'istruzione elementare superiore, tuttavia avevano provveduto ad istituirne alcune classi.

Nella legge del 1907, di che si tratta, sul lavoro delle donne e dei fanciulli si contemplarono in un'unica disposizione i comuni che per le leggi fondamentali sull'istruzione pubblica sono obbligati all'istruzione elementare superiore, con questi altri singoli comuni che a ciò non sono tenuti, e che avevano voluto dare, col provvedimento, sia pure monco, della istituzione di qualche corso d'istruzione elementare superiore, la prova del loro interesse in pro dell'insegnamento.

Avendo fatta questa associazione, non avendo distinto fra le due categorie di co-

muni, ne è venuto che la legge del 1907 ha esteso l'obbligo della istruzione elementare superiore anche ai fanciulli e alle donne minorenni residenti nei comuni dei quali ho parlato, dove l'istruzione elementare superiore non è rappresentata che da qualche classe, forse la sola quarta, oppure una soltanto invece di tre, quante ne sarebbero necessarie; quindi ha esteso l'obbligo anche là dove non era nè è possibile ottemperarvi.

Queste furono le osservazioni che mi ero permesso di fare qui alla Camera con altri colleghi e che l'onorevole Commissione, insieme a quelle riflettenti l'articolo primo di cui ho discusso, ha creduto di accogliere d'accordo anche con gli onorevoli ministri.

Di questo ultimo accordo però qui nel disegno non vi è traccia, perchè, trattandosi di interpretazione, è piuttosto materia di istruzioni per circolari che non argomento di legge; fu però convenuto appunto che le istruzioni in proposito sarebbero state impartite per circolari; ma di questo non vedo cenno nella relazione pregevolissima, per quanto breve, dell'egregio collega Abbiate; onde esprimo il desiderio, trattandosi di cosa convenuta, che della intelligenza rimanga qualche traccia nei documenti parlamentari, ed invito pertanto così il rappresentante del Governo come l'onorevole relatore della Commissione a volersi pronunziare al riguardo.

Vi è poi un terzo argomento, ed è quello della esigenza della istruzione elementare superiore per i fanciulli e le donne minorenni che non sono al lavoro, ma che devono essere ammessi al lavoro.

La legge del 1907 non ammetteva in proposito nessuna applicazione mitigativa, temporanea, transitoria; esigeva semplicemente da tutti i fanciulli e dalle donne minorenni di età superiore ai 12 anni che chiedessero lavoro, di essere assistiti dal certificato di frequenza ai corsi elementari della istruzione superiore.

Non aveva il legislatore in allora pensato che questo obbligo, imposto repentinamente, avrebbe condotto, se applicato con rigore, alla conseguenza di arrestare per due o tre anni il reclutamento delle maestranze, imperocchè il dire « obbligo della istruzione elementare superiore », significava dire quello della quarta, quinta e anche sesta classe elementare.

Di ciò si è subito avveduto il Governo allorché si venne alla applicazione della legge, e nonostante che la legge non con-

tenesse disposizioni transitorie, si prese la responsabilità, e giustamente per non produrre un inconveniente tanto grave, di dare istruzioni in senso mitigativo e che qui ora nel disegno di legge trovano la loro consacrazione.

A questo riguardo io mi ero permesso di proporre che il precetto legislativo si applicasse quale è, ma in modo da non turbare troppo il reclutamento degli operai da parte degli industriali ed anche la economia delle famiglie degli operai; si applicasse cioè gradualmente in modo che nel primo anno di applicazione si richiedesse soltanto l'obbligo della frequenza del quarto anno di scuola elementare, nel secondo quello del quarto e quinto anno e nel terzo, del quarto, quinto e sesto anno.

Ed infatti all'articolo 2 del disegno si dice che quest'obbligo sarà assolto progressivamente; desidero però che anche a questo riguardo si dica dal relatore e dal rappresentante del Governo che siamo pienamente intesi sul modo di applicazione, da disciplinare col regolamento.

E concludo, ripetendomi grato che in questa materia, legislativamente di poco conto, ma socialmente abbastanza importante, le mie modeste proposte abbiano avuto la fortuna di trovare accoglimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Speravo che qualche altro collega chiedesse la parola per esprimere il sentimento profondo di malinconia con cui ogni deputato deve apprestarsi a votare questo disegno di legge, che sostanzialmente si riassume in un contributo all'incremento dell'analfabetismo italiano.

Ricordo come soltanto nel 1904 lo Stato nostro si decidesse ad elevare ad un *minimum* decente l'obbligo dell'istruzione elementare portandolo dal 9° al 12° anno di età; ma restando con ciò pur sempre alla coda delle altre nazioni, poichè l'obbligo di andare a scuola fino ai dodici anni si limita ai comuni, una piccola minoranza, dove è istituita, oltre che la 1ª, la 2ª e la 3ª elementare, le classi 4ª, 5ª e 6ª, cioè il corso superiore.

Nel 1907, dovendosi modificare la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il legislatore constatò lo stato misero della organizzazione scolastica popolare e piegò la legge ad una prima concessione: autorizza a restare negli stabilimenti industriali i fanciulli privi di quel meraviglioso lusso di istruzione popolare che è rappresentato

dalla 1ª, dalla 2ª e dalla 3ª elementare, ma concede un periodo di tre anni per mettersi in regola; inoltre per agevolare l'impresa e prevedendo l'impossibilità di conciliare alla vita industriale la frequenza alle scuole diurne autorizza i fanciulli analfabeti a mettersi in regola frequentando le scuole serali e festive.

Come ciò non bastasse, eccoti il regolamento fare una nuova concessione; e stabilire che, per i primi tre anni dalla legge, possano essere ammessi al lavoro altri fanciulli analfabeti.

Ed ora abbiamo dinanzi questo disegno di legge che, constatando come migliaia di fanciulli si siano trovati nella impossibilità di frequentare non dico la 4ª, la 5ª e la 6ª ma lo stesso corso inferiore, chiede una nuova proroga.

Queste non sono leggi, ripeto, che si votino: sono leggi che si subiscono...

RUBINI. D'accordo.

CABRINI. Ma io aggiungo che voterei contro (e avrei assunto tale atteggiamento anche negli Uffici) lasciando non il Governo ma lo Stato nell'imbarazzo, ove non ci trovassimo dinnanzi ad un fatto confortante. Il Parlamento è in possesso del disegno di legge Daneo-Credaro che si propone di riordinare l'istruzione popolare.

Varrà, l'istruzione popolare riordinata, varrà ad evitarci, alla vigilia del 30 giugno 1912, la profonda mortificazione di un invito a un nuovo e legislativo contributo all'ignoranza e all'analfabetismo? Lo auguro vivissimamente! (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvio Crespi.

CRESPI SILVIO. Mi associo alle parole dell'onorevole Cabrini, poichè in questa circostanza gli industriali e coloro che più direttamente rappresentano la classe lavoratrice, si trovano perfettamente d'accordo nel deplorare quello che io devo purtroppo chiamare un fallimento della potenzialità dello Stato nel regolare quelli che sono i suoi precipui interessi morali.

Ricorderò un episodio parlamentare, perchè da questo ricordo venga maggiore incitamento al Governo ad eliminare queste dolorose imposizioni delle circostanze e dei fatti.

L'onorevole Rubini ha ricordato che la legge del 1907 introdusse il principio della frequenza obbligatoria alle classi superiori, così quasi *ex abrupto*.

RUBINI. Per gli ammittendi.

CRESPI SILVIO. E infatti fu così. Io aveva l'onore di essere relatore della legge

del 1907 e sostenni, a nome della Commissione, la necessità che i fanciulli dimostrassero, non solamente la frequenza alla scuola, ma anche di aver dato l'esame di compimento.

Era allora sottosegretario di Stato al Ministero della pubblica istruzione l'onorevole Credaro, il quale rappresentando in quella tornata il ministro, dichiarò di ritenere necessario, non solamente l'obbligo dell'esame di compimento, ma altresì di introdurre il principio dell'obbligatorietà dell'istruzione nelle classi superiori.

Come era mio dovere di relatore feci rilevare alla Camera tutta l'importanza di questa dichiarazione. L'onorevole Rubini si associò a me e ricordo che fu rimandata la seduta, perchè il Governo avesse agio di pensare alle conseguenze finanziarie della proposta che si faceva.

La seduta fu sospesa e nella tornata seguente il Governo, ancora per bocca dell'onorevole Credaro, confermò i suoi propositi. E noi tutti facemmo concordemente plauso alla coraggiosa iniziativa dell'onorevole Credaro, e così votammo la legge.

A tre anni di distanza siamo obbligati a subire una proroga legislativa dopo le diverse proroghe regolamentari che noi tutti abbiamo lamentato.

Mi duole di non veder presente l'onorevole Credaro, ma ciò non ostante io gli rivolgo dalla tribuna parlamentare il più vivo e caldo appello perchè egli, che è veramente l'autore di questo articolo di legge, egli che oggi si trova al posto della suprema responsabilità e della suprema possanza, egli faccia opera perchè queste che sono dolorose imposizioni, come ha detto l'onorevole Cabrini, non si ripetano più per l'avvenire, ma faccia lo Stato che una legge come questa trovi finalmente la sua applicazione in quel sentimento di progresso civile e sociale che è desiderio comune di tutte le parti della Camera italiana. (*Bene!*)

RUBINI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Favorisca indicarlo. Lo hanno citato, ma benevolmente! (*Si ride*).

RUBINI. L'onorevole Silvio Crespi ha detto che io mi era associato fino da allora alla proposta la quale trovava l'adesione della Camera e degli oratori che avevano interloquuto. Questo dimostra alla Camera, se anche la citazione non è interamente esatta (ed è perciò che chiesi di parlare in quanto qualche riserva mi pare di avere fatta a proposito di quei comuni che non avevano

l'obbligo pieno dell'istruzione elementare superiore) dimostra come io sia altrettanto tenero degli onorevoli Cabrini e Crespi del progresso dell'istruzione. Se ciò non ostante ho fatto le obiezioni e considerazioni espresse nella tornata del 19 maggio ed oggi ripetute, non fu che per agevolare l'applicazione pratica e possibile di questi desiderata che sono nell'animo di tutti noi, non per contrastarla.

Mi permetta quindi l'onorevole Cabrini di dirgli che io mi associo a lui nel non volere il fallimento delle prescrizioni di legge in materia di istruzione pubblica e che le mie parole erano ispirate soltanto dal desiderio di accordare la applicabilità della misura colle necessità pratiche del momento, vale a dire collaborare al comune intento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la agricoltura. Ne ha facoltà.

LUCIANI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Io sono sicuro di interpretare non soltanto le aspirazioni del Governo ma anche quelle di tutta la Camera associandomi di gran cuore al desiderio ed all'augurio manifestati dagli onorevoli Cabrini e Crespi perchè la legge del 1907 non abbia a subire, nella sua attuazione, altre proroghe ed altri indugi. Confidiamo che la legge, col buon volere di quanti hanno l'obbligo di concorrervi, entri finalmente nella sua fase di piena e completa attuazione.

Ma gli onorevoli colleghi devono riconoscere che la proroga concretata sul disegno di legge in discussione, è richiesta non soltanto dalla natura della disposizione alla quale essa si riferisce e allo stato di impreparazione nella quale essa trovò il paese, ma anche dal fatto che il termine di tre anni, concesso in via transitoria dall'articolo 2 della legge 1907, è stato ridotto notevolmente per il ritardo, dovuto a ragioni di varia natura, col quale fu pubblicato il regolamento. D'altronde l'onorevole Cabrini deve anche riconoscere che se l'Italia non si trova in floride condizioni per quello che riguarda istruzione ed alfabetismo, si trova anche in non liete condizioni economiche, le quali non consentono di interdire il lavoro ai giovinetti che non si siano procurati un certo grado di istruzione.

Ora, attenersi rigorosamente alle disposizioni della legge del 1907 avrebbe significato turbare profondamente legittimi interessi e creare un'agitazione che lo stesso onorevole Cabrini non avrebbe approvato:

un'agitazione, della quale anzi l'onorevole Cabrini, che tante cure dedica ai problemi del lavoro e nelle condizioni dei lavoratori, non avrebbe mancato di farsi eco alla Camera.

Detto questo, non ho che da aggiungere una dichiarazione all'onorevole Rubini. Le sue sagaci considerazioni sono state prese, come egli ha riconosciuto, in esame, e se non sono state introdotte nell'attuale disegno di legge...

RUBINI. In parte sì.

LUCIANI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. E se non sono state tutte quante accolte nell'attuale disegno di legge è stato per evitare, comprendovi delle disposizioni atte a prolungarne la discussione, di compromettere l'approvazione, o almeno di ritardare l'adozione di un provvedimento che, per necessità di cose, deve essere sanzionato prima del 30 giugno, come lo stesso onorevole Rubini riconosce. Posso assicurarlo però che le sue osservazioni saranno considerate come meritate e che faranno oggetto, occorrendo, di istruzioni che verranno impartite a mezzo di circolari.

Lo stesso debbo dire a maggior ragione per quanto si riferisce alla seconda delle sue considerazioni; circa, cioè, la graduale applicazione delle norme dettate per l'insegnamento. Se debbo manifestare l'opinione mia personale, credo che ciò non sia necessario, dal momento che è nella natura delle cose, che disposizioni di questo genere non possono essere applicate se non gradualmente. Ma se sarà necessario, non si mancherà anche di diramare opportune istruzioni al riguardo, insieme alle altre atte ad affrettare i voti del legislatore.

ABBIATE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABBIATE, *relatore*. Questo disegno di legge si propone di prorogare fino al primo luglio 1912 il triennio stabilito dall'articolo 2 della legge 1907, per il completamento, da parte delle donne e dei fanciulli impiegati nell'industrie, di quel grado d'istruzione che la citata legge richiede per la loro ammissione nelle industrie stesse.

Ora è certo da deplorare che questa proroga sia necessaria, perchè dimostra quanto basso sia ancora il livello dell'istruzione nelle masse operaie. Ed io non ho che da associarmi alle parole di deplorazione pronunziate dai colleghi nella discussione che ora si è fatta. Ma debbo io pure notare, come già ha notato l'onorevole sottosegre-

tario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, che la proroga è cagionata altresì dal ritardo della pubblicazione del regolamento per l'applicazione della legge del 1907 il quale, avrebbe dovuto essere pubblicato entro sei mesi ed è invece apparso due anni dopo. Questo è un cattivo vezzo che ricorre troppo spesso in Italia e deve esser deplorato, quando se ne presenta, come oggi, la occasione, perchè il rendere vane ed inutili le disposizioni della legge con ritardi che non sono giustificabili, o che si giustificano molto artificiosamente, non misembra giusto.

La proroga, dunque, che oggi si chiede dipende da due ragioni: dal livello basso dell'istruzione delle nostre masse operaie, ed anche dal fatto che il triennio voluto dal legislatore del 1907 per il completamento dell'istruzione, è venuto meno, per colpa del potere esecutivo, il quale ha ritardato di due anni la promulgazione del regolamento che entro sei mesi avrebbe dovuto essere pubblicato. E noi siamo certi che chi è oggi al Governo non rinnoverà questo ritardo per la promulgazione delle nuove disposizioni regolamentari. Giacchè il nuovo disegno di legge che oggi discutiamo richiede necessariamente modificazioni regolamentari le quali speriamo siano sollecite.

L'onorevole Rubini ha recato un largo contributo ai lavori della Commissione ed io a nome della Commissione debbo riconoscerlo e dargliene lode.

Egli ha portato alla Commissione tre proposizioni. La prima, che è stata accolta, consisteva nel togliere dalla nostra legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli una antinomia, che non si sapeva spiegare.

La nostra legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli domanda alle operaie, dalla età di 15 anni fino ai 21, un grado di istruzione che non domanda agli uomini; perchè un uomo dell'età da quindici anni in poi, può essere ammesso a lavorare, senza che produca qualche prova della sua istruzione; mentre la donna, fino all'età di ventun anni, deve produrre tale prova. È una disparità di trattamento, che non si può in nessun modo giustificare; e la Commissione, sebbene riconoscesse che questo disegno di legge non intendeva di richiamare in discussione dinanzi al Parlamento le leggi del 1902 e del 1907, ma semplicemente di prorogare quel termine che era venuto meno col ritardo nella pubblicazione del regolamento, pure, dinanzi alle giuste osservazioni dell'onorevole Rubini, suffragate dall'esperienza di ciascuno dei membri della Com-

missione stessa, ha ritenuto opportuno di accettare la proposta dell'onorevole Rubini, ed ha introdotto la modificazione segnata all'articolo primo di questo disegno di legge.

Con essa, dal giorno in cui la legge sarà promulgata, alle donne operaie non sarà, dopo l'età di quindici anni, richiesta la prova d'istruzione che non è domandata agli uomini.

Ai fanciulli (intendendosi, per fanciulli, gli uomini e le donne), fino ai quindici anni, sarà richiesta per l'ammissione al lavoro la prova dell'istruzione che la legge vuole; dopo i quindici anni, alle donne come agli uomini non sarà questa prova richiesta, poichè si presume, con l'adempimento della disposizione di legge, che l'istruzione, sia conseguita.

L'onorevole Rubini aveva presentate altre due proposte. L'una era una proposta interpretativa dell'articolo 2 della legge 1907; interpretativa in questo senso: che non si domandasse l'istruzione elementare superiore se non a quei fanciulli ed a quelle donne che avessero il domicilio in un comune nel quale l'istruzione fosse veramente obbligatoria.

Ma è parso alla Commissione, al ministro di agricoltura ed al ministro dell'istruzione, che non convenisse dare quest'interpretazione con apposito articolo di legge; ma che fosse più conveniente di darla con una modificazione al regolamento e con una circolare. Questa circolare il ministro dell'istruzione e quello dell'agricoltura hanno assunto impegno d'emanare, appena il presente disegno di legge sia approvato.

Una terza proposta aveva fatta l'onorevole Rubini: di determinare la progressione del completamento della istruzione da parte dei fanciulli e delle donne che siano già ammessi o che si debbano ammettere nell'industria, sotto condizione che acquistino il grado d'istruzione dalla legge voluto. Anche qui è parso al ministro d'agricoltura ed a quello dell'istruzione che la progressione nel grado e nel completamento dell'istruzione dovesse dal regolamento e non dalla legge essere indicata. Ed io posso dichiarare che il Comitato permanente del lavoro ha già predisposto le disposizioni regolamentari per la determinazione di tale progressione.

Con queste dichiarazioni, credo che la Camera possa approvare il disegno di legge che le è presentato, unendo il proprio voto a quello che è stato espresso da tutti gli

oratori: che questa sia veramente l'ultima proroga che concediamo, perchè i nostri fanciulli, uomini e donne, che intendano rivolgersi al lavoro industriale, abbiano ad acquistare quel grado d'istruzione che il legislatore giustamente vuole e che torrà di mezzo uno dei maggiori malanni che lamentiamo nel nostro paese: l'analfabetismo. (*Approvazioni*).

CABRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRINI. Soltanto per dichiarare all'onorevole Rubini che, nello svolgere le mie considerazioni, non presi menomamente lo spunto dal suo discorso. Per immaginare l'onorevole Rubini avverso alla Scuola popolare, bisognerebbe ignorare (e io mi vergognerei di ignorarlo) la fervida collaborazione da lui data alla preparazione della legge Orlando sulla Scuola popolare.

RUBINI. Grazie mille.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Al secondo capoverso dell'articolo 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, è sostituito il seguente:

« Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenni e del fanciullo; che sono stati vaccinati; e che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati. Per i fanciulli sino ai 15 anni compiuti il libretto deve anche indicare: che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dalla autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'articolo 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il termine concesso dal 3° capoverso dell'articolo 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli per il completamento della istruzione dei fanciulli già occupati al lavoro, è prorogato al 1° luglio 1912.

Il completamento può avvenire anche mediante la frequenza e il proscioglimento

da scuole serali, festive o private riconosciute.

(*È approvato*).

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1912 è ancora consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta la istruzione richiesta per l'ammissione dal secondo capoverso dell'articolo 2 su ricordato.

Il regolamento di cui al seguente articolo provvederà a che per l'ammissione sia progressivamente dimostrato il possesso di una istruzione maggiore in guisa da assicurare che alla scadenza del termine tutti gli ammessi abbiano potuto completare la istruzione mancante al momento dell'ammissione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Entro il mese di ottobre dell'anno 1910 il Governo, per l'applicazione della presente legge, modificherà le norme sull'adempimento dell'obbligo della istruzione contenute nel regolamento 14 giugno 1909, n. 442.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora propongo alla Camera di limitare la discussione odierna di questi minori disegni di legge a quello per modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino, il quale non darà luogo a discussione; tanto è vero che non vi sono oratori iscritti.

Quanto poi alla proposta di legge per modificazione all'articolo 656 del codice di procedura penale, e al disegno di legge per disposizioni sulle ferie giudiziarie, la cosa è ben diversa. Si dice che son tutti d'accordo, e sarà benissimo; ma intanto si hanno parecchi iscritti. Quindi sarebbe bene rimetterli ad una prossima seduta antimeridiana.

Voci. A quella di domani!

Altre voci. Ma no! Stamani.

PRESIDENTE. Faremo come apparirà più opportuno. Ci intenderemo.

COLOSIMO. Chiedo di parlare.

(*Altri deputati chiedono di parlare*).

PRESIDENTE. Procediamo intanto alla discussione del disegno di legge che ho indicato; poi darò loro facoltà di parlare

nelle ulteriori discussioni. Io non ho fatto che una semplice osservazione; ma non si è stabilito niente.

Approvazione del disegno di legge : Modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: la discussione del disegno di legge: Modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino.

Si dia lettura del disegno di legge.

DA COMO, segretario, ne dà lettura. (Vedi Stampato n. 87-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

L'attuale circoscrizione territoriale delle sette preture mandamentali della città di Torino è modificata in conformità dell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente legge.

Si dia lettura della tabella.

DA COMO, segretario, legge:

TABELLA delle nuove circoscrizioni delle sette preture mandamentali della città di Torino.

Numero dei mandamenti	Perimetro della nuova circoscrizione	Popolazione
I (Dora)	Via Rossini - Sponda destra della Dora dal ponte Rossini fino al Corso Principe Oddone - Corso Principe Oddone - Corso Regina Margherita - Via Consolata - Via Siccardi - Corso Siccardi - Via Cernaia - Via Pietro Micca - Piazza Castello (lato sud) - Via Po fino alla Via Rossini	53,361
II (Moncenisio)	Corso Siccardi (a partire dalla Via Cernaia) - Via Siccardi - Via Consolata - Corso Regina Margherita - Corso Principe Oddone - Sponda destra della Dora - Strada di circoscrizione - Corso Vittorio Emanuele II - Ferrovia di Milano fino al cavalcavia della stazione di Porta Susa - Linea trasversale dello stesso cavalcavia fino al principio di Via Cernaia - Via Cernaia fino al Corso Siccardi	55,415
III (Monviso) .	Via Cernaia - Piazza Solferino - Corso Re Umberto - Corso Vittorio Emanuele II - Via Sacchi - Strada di Stupinigi fino alla ferrovia di Milano - Ferrovia di Milano fino al cavalcavia della stazione di Porta Susa - Linea trasversale dello stesso cavalcavia fino al principio di Via Cernaia . .	42,191
IV (Po)	Corso Cairoli - Corso lungo Po - Piazza Vittorio Emanuele I - Via Po - Piazza Castello (lato sud) - Via Pietro Micca - Piazza Solferino - Corso Re Umberto - Corso Vittorio Emanuele II	56,097
V (S. Salvatore)	Strada di Francia dalla barriera fino al confine del territorio - Confine del territorio (a sud) fino al prolungamento della strada di Val Salice - Strada di Val Salice - Corso Vittorio Emanuele II - Via Sacchi - Strada di Stupinigi fino alla ferrovia di Milano - Ferrovia di Milano - Corso Vittorio Emanuele II - Strada di circoscrizione fino alla barriera di Francia	65,274
VI (Borgo Po)	Corso Vittorio Emanuele II oltre Po - Sponda destra del Po - Ponte e Piazza Vittorio Emanuele I - Via Po - Via e Ponte Rossini - Sponda sinistra della Dora - Corso Regio Parco - Strada di circoscrizione - Via Aosta - Strada dell'Arrivore - Sponda destra della Stura fino al confluente di questa col Po - Sponda destra del Po fino al confine del territorio - Confine del territorio (ad est) fino al prolungamento della strada di Val Salice - Strada di Val Salice fino al suo congiungimento col Corso Vittorio Emanuele II oltre Po .	55,134
VII (Borgo Dora)	Strada di Francia dal confine del territorio alla barriera di Francia - Strada di circoscrizione fino alla Dora - Sponda sinistra della Dora - Corso Regio Parco - Strada di circoscrizione - Via Aosta - Strada dell'Arrivore fino alla Stura - Sponda della Stura - Sponda sinistra del Po - Confine del territorio (a nord) del Po fino alla strada di Francia . . .	34,119
	Totale . . .	361,591

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con la tabella testè letta.

(È approvato).

Art. 2.

La nuova circoscrizione avrà vigore dal 1° luglio 1910.

(È approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a dare con decreto reale le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per la completa esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

(Molti deputati chiedono di parlare).

PRESIDENTE. Ripeto che io non ho fatto che una semplice osservazione.

Mi pare veramente che la Camera non debba contradirsi ad ogni momento. Sabato scorso approvò che i bilanci avessero la precedenza assoluta; poi si disse che dovessero trovar posto nell'ordine del giorno i disegni di legge d'indole amministrativa, e così fu fatto; poi si rimase d'accordo che si sarebbero messi all'ordine del giorno, sopra richiesta dei deputati e con l'accordo del Governo, anche i disegni di legge di qualche urgenza, che non portassero discussione.

Per quelli d'oggi, s'era detto infatti trattarsi di disegni di legge che non avrebbero dato luogo a discussione, compreso anche il precedente; che invece hanno visto quale discussione ha portata.

Voci. È vero!

PRESIDENTE. Ora, per i disegni di legge sulla modificazione al Codice di procedura e sulle ferie giudiziarie, vi sono parecchi iscritti, e siamo già alle cinque e un quarto.

La Camera, ripeto, non dovrebbe contradirsi; ma del resto facciano come credono.

COLOSIMO. Ma gli iscritti sul disegno di legge per le ferie giudiziarie rinunziano a parlare.

Discussione della proposta di legge: Modificazione all'articolo 636 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Sta bene. L'ordine del giorno dunque reca la discussione sulla proposta di legge: Modificazione all'articolo 656 del Codice di procedura penale.

Se ne dia lettura.

RIENZI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 383-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa proposta di legge.

Spetta di parlare all'onorevole Cannavina.

L'onorevole Cannavina non essendo presente, ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. Dirò pochissime parole e non ritarderò l'approvazione di una proposta di legge che a me par provvida e meritevole di pronta approvazione.

Queste parole rivolgo esclusivamente (perchè spero che per gli altri non ve ne sia bisogno) a quanti qui non sono uomini di legge. Tutti gli altri che abbiano esperienza dei fatti penali debbono con me essere convinti che il disegno di legge viene a riparare ad un'evidente ingiustizia che affligge il nostro processo penale.

Bisogna convincersi tutti che il ricorso per cassazione sia un rimedio straordinario, non è però un rimedio di lusso.

Ora, secondo l'articolo 656 quale è scritto nella nostra procedura penale, e più ancora quale è interpretato dalla Cassazione unica, si ha che il ricorso per cassazione è niente altro che un rimedio di lusso. Perchè colui che è facoltoso facilmente può depositare la somma di 32, di 75 o di 150 lire, e chi non è facoltoso si trova dinanzi ad un pericolo, dinanzi al quale non si trova mai il facoltoso. E questo bisogna riconoscere più che mai di fronte alla interpretazione che all'articolo 656 va dando la Corte di cassazione, di giorno in giorno in senso più ostruzionista verso coloro che non fanno il deposito prescritto dalla legge, ma bensì debbono dimostrare la loro indigenza. E difatti a questo proposito la giurisprudenza della Cassazione è andata immaginando rigori e restrizioni che non hanno più termine nè confine.

La legge parla d'indigenza. Orbene, quando i sindaci dei comuni certificanti parlano di indigenza la Cassazione ha detto che una tale dichiarazione è insufficiente. Non solo: mentre la legge non parla nè distingue fra luogo d'origine e luogo di nascita, la Cassazione è andata introducendo il principio rigorista che non basta a giustificare l'indigenza, lo stato di povertà e di miseria solo per parte del sindaco del luogo di residenza, ma bisogna che una tale certificazione sia fatta ancora dal sindaco del luogo di origine. E il più delle volte il sin-

daco del luogo di origine che da un povero ricorrente il quale entro dieci giorni, termine nel quale deve fare la giustificazione della sua povertà, viene richiesto di certificare ad uno che quaranta o cinquant'anni prima è nato nel suo comune di essere indigente, suol rispondere che nulla risulta a riguardo del richiedente, perchè egli non risiede da cinquant'anni nel comune.

E via dicendo.

Mentre la legge non fa distinzione tra ricorrente minore e ricorrente maggiore, la solita giurisprudenza, ammettendo i soliti rigori ostruzionisti, è andata inventando che oltre la giustificazione della indigenza del ricorrente minore, bisogna giustificare anche la indigenza del padre di lui. E questo ha ripetuto (e questo è strano a rilevarsi) anche nel caso di un ricorrente che era stato condannato per lesioni commesse a danno del padre: per modo che il padre avrebbe dovuto egli stesso giustificare la sua indigenza e provvedere al deposito a favore del figlio condannato per un fatto che era stato commesso a danno di lui.

Ora, di fronte a queste difficoltà ed alla ingiustizia e parzialità che di per sé era insita nella disposizione primitiva dell'articolo 656, mi pare che la presente proposta di legge ripari per l'appunto a questa evidente ingiustizia che non deve essere ulteriormente tollerata.

Francamente non credo che la riforma non porti un onere all'erario; credo anzi che lo porterà; ma l'impresa franca la spesa e credo che, di fronte alla conquista di imparzialità a cui provvediamo, non si debba fare un calcolo di tal natura che senza dubbio sarebbe indegno dell'altissimo argomento.

Credo al contrario che con la presente riforma, non si accrescerà il lavoro della Corte di cassazione, perchè quanti sono uomini di legge sanno che i ricorsi per cassazione, ancorchè sprovvisti della giustificazione dell'indigenza, debbono pur pervenire alla Corte stessa, la quale ne deve conoscere preliminarmente.

Orbene, tenuto conto della speditezza con cui si compie l'esame della massima parte dei ricorsi, non sarà poi un gran male che la Corte debba scendere un poco a giudicare del merito invece di arrestarsi alla delibazione dei termini giustificativi secondo l'ultimo capoverso dell'articolo 656.

Vorrà dire che la Corte di cassazione, invece di dichiarare inammissibile un ricorso, lo rigetterà e stiano pur sicuri gli

onorevoli colleghi che la Cassazione non si sgombererà di ricorrere a questo provvedimento piuttosto che a quello di dichiarare inammissibili i ricorsi.

Dunque credo che la proposta meriti di essere approvata; e che chiunque abbia esperienza della nostra procedura penale non possa contrastare la sua approvazione come quella che ripara ad una evidente parzialità ed ingiustizia.

Per giunta alle nostre pene c'è la multa che rappresenta di per sé stessa una contraddizione all'eguaglianza della legge, multa per la quale si è detto e ripetuto tante volte che il facoltoso per una parte versa la moneta su un piatto della bilancia e sull'altro depone il reato per modo che non si possa non riconoscere una specie di compensazione tra il pagare ed il peccare.

Si approvi dunque questa riforma di legge ed allora soltanto sarà letto con maggior reverenza e fiducia il motto che sta scritto anche nelle aule della Corte di cassazione che cioè « la legge è uguale per tutti ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pacetti.

PACETTI. Non sono d'accordo con l'onorevole proponente della legge, nè con l'onorevole Rosadi che l'ha così ben difesa.

La ragione di questa proposta di legge si deve ricercare nel fatto del rigore col quale la Cassazione, e specialmente la Cassazione di Roma, sezione penale unica, ha dovuto giudicare intorno alla validità dei certificati di indigenza relativi ai ricorsi presentati.

Ma perchè la Camera possa esaminare, nel suo complesso, il problema che le si presenta, non occorre che io mi eriga a difensore della Cassazione. Vedo al banco della Commissione l'onorevole Cimorelli ed egli certamente ne assumerà la difesa... (*Interruzioni*).

Voci. Ma egli appartiene alla prima sezione.

PACETTI. ...perchè in realtà l'origine della legge sta in una troppo rigorosa interpretazione data dalla Corte di cassazione all'articolo 656.

Ma perchè il problema sia noto nella sua interezza alla Camera, occorre mostrare anche un altro elemento di fatto, che non è stato messo innanzi, e questo elemento di fatto è il soverchio uso del ricorso in Cassazione. (*Oh! oh! — Commenti*).

MERLANI, relatore. E così si parla da un banco dell'estrema sinistra?

PACETTI. Abbiamo pazienza i colleghi e sentiranno che quando io ho detto che del ricorso in Cassazione si fa uso eccessivo non ho detto cosa, la quale non risponda alla realtà. L'onorevole collega Rosadi ha detto che il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario. Sta bene, ma un rimedio straordinario è quello che si adotta in casi straordinari. (*Interruzioni — Commenti*).

Abbiate pazienza, miei cari colleghi, e fatemi parlare, tanto il filo del ragionamento non me lo farete certamente perdere! Or bene fate una cosa, domandate all'onorevole ministro di grazia e giustizia quante sono sopra le sentenze penali di Corte di appello, i ricorsi per Cassazione, e, quando avrete avuto la risposta, voi vedrete che al momento presente il ricorso in Cassazione non è più un rimedio straordinario, ma è divenuto un rimedio ordinario. (*Interruzioni — Commenti*). Sicuro, è un rimedio ordinario, che molte volte si adotta esclusivamente per ritardare la esecuzione delle sentenze.

MERLANI, *relatore*. E sia pure! (*Interruzioni*).

PACETTI. Risponderò anche all'argomento del ricco. Non crediate che io sia qui a difendere il ricco! Credo di averne difesi raramente! (*Commenti*). Ora il principio, dal quale io parto, è un principio, che credo molto liberale, perchè penso che l'istituto della magistratura, elevato al più alto grado, attestì della vera libertà degli Stati; e l'istituto della magistratura tanto più si pone in alto, quanto più esso è in grado di essere assolutamente rispettato; e tanto più è rispettata la sentenza del magistrato, quanto meglio se ne accettano i giudicati. Ora quando noi nel nostro sistema giudiziario abbiamo il giudizio di prima istanza, ed abbiamo quello di seconda istanza...

MERLANI, *relatore*. Non sempre!

PACETTI. Lo so, ma vuole che venga qui a fare una lezione di procedura penale? Me ne guarderei bene, perchè non è questo il luogo. Lo so benissimo; abbiamo il giudizio di sola prima istanza, ma abbiamo normalmente quello di seconda istanza nei casi congrui. Ora quando il giudizio è dato dal magistrato competente, noi dobbiamo indurre che il magistrato ha giudicato secondo giustizia. (*Commenti — Interruzioni*). Miei cari, voi dite che io patrocino una brutta causa! L'onorevole De Nicola dice che è una brutta causa. Or bene io dico che sarò un cattivo patrocinatore, ma so-

stengo che la causa è eccellente, perchè è la causa della libertà, della giustizia e dell'elevamento dell'ordine giudiziario. (*Oh! oh! — Commenti*). Ma, cari colleghi avvocati, voi mi insegnate che per la Corte d'assise nei casi più gravi non c'è bisogno di certificati di povertà.

Voci. E per gli altri?

PRESIDENTE. Diano anche questa volta il buon esempio gli avvocati, che nelle altre circostanze parlano meno degli altri! (*ilarità*). Ed ella, onorevole Pacetti, non conversi con i colleghi!... Parli alla Camera. (*Bene!*)

PACETTI. Non sono io che converso con i colleghi, sono i colleghi che interrompono me!

E mi dispiace, perchè potrebbe parere che io dicessi delle cose molto giuste, e che perciò appunto non si vogliano lasciar sentire.

Ora, i provvedimenti delineati alla Camera apriranno l'adito, senza nessuna remora, a tutti i ricorsi di Cassazione in materia penale. Questo non servirà ad altro che a decuplicare, e credo di non andare molto lungi dal vero, il lavoro della Cassazione per i ricorsi.

Ed a questo ha alluso l'onorevole Rosadi, quando ha detto: non sarà senza riflesso sulla finanza. Perchè non faccio certo il mestiere del profeta, ma dico che, allorchè fosse per divenir legge quest'articolo che si propone in una forma così modesta, voi dovrete aumentare per lo meno di dieci il numero dei consiglieri della Cassazione.

Una voce a destra. Macchè!

PACETTI. Se non saranno dieci saranno sette, e sarà tanto di guadagnato per i magistrati che devono venire promossi.

Infatti, onorevoli colleghi, il ministro insegna a me che l'esame preliminare del quale si parla, e che oggi si dice sia fatto sopra i ricorsi per esaminare se i medesimi sono in regola con l'articolo 656, questo esame preliminare, stabilita la massima direttiva, è fatto bensì formalmente dalla Corte di cassazione, ma sostanzialmente è fatto dagli organi della cancelleria...

Voci. Male, male!

CIMORELLI. Non è esatto!

PACETTI. Ella, si capisce, deve dire che non è vero, ma mi lasci affermare, che è vero e che è anche giusto.

CIMORELLI. No! no!

PACETTI. Perchè l'esame di un documento, ed il riferire al magistrato che nel documento si dice: indigente, o povero, o

un'altra parola, che il documento dice che proviene dalla città A o dalla città B; questo esame riferito al magistrato è un esame che si può compiere legalmente e giustamente dalla cancelleria.... (*Interruzioni*).

MANNA. No, no!

PACETTI. Scusino, non c'è nessuna delegazione da parte del magistrato. (*Interruzioni*).

MANNA. Questa è una eresia!

PRESIDENTE. Non interrompano! Stiamo discutendo una modificazione di un articolo, il quale vige da cinquantun'anni! Ora questa modificazione è diventata urgente tutto ad un tratto!... (*Si ride*). Almeno sbrighiamocene presto. (*Bravo!*)

PACETTI. Dunque, onorevoli colleghi, io sono per un verso molto dispiacente di sollevare qui le proteste, per quanto facete ed amichevoli, dei miei colleghi di questa e di altre parti della Camera, colleghi nella Camera ed in professione, ma sono altrettanto lieto di queste proteste, perchè esse vi dimostrano che sono nel vero e nel giusto, non solo per l'adesione che mi viene da altri colleghi nella Camera e nella professione, ma perchè queste proteste medesime dimostrano che nel nostro ordinamento vi è un tal quale vizio, che io tendo a cancellare, a diminuire, e che forse senza volerlo, altri tendono a mantenere.

Ora intendiamoci bene. È verissimo che il ricco, depositando 150 lire, manda avanti il suo ricorso e lo fa esaminare. Ma è verissimo anche che il povero, con poca cura, credano gli egregi colleghi della Camera, con poca cura si procaccia e il certificato del sindaco del suo comune... (*Interruzione del deputato Bocconi*).

MERLANI, relatore. Ma non è vero.

PACETTI. Ma, onorevoli colleghi, se voi vorrete denunziare il sindaco al procuratore del re, la Corte di Cassazione, se avete ragione, vi darà ragione. Lasciamo andare! Non diciamo cose che non vanno, cose che non possono entrare neanche in quest'aula. (*ilarità. — Commenti*).

Voci. Ma sono fatti!..

PACETTI. Ma che fatti! Lasciamo andare! Dunque, è ben facile che il povero possa procacciarsi il certificato del suo comune di origine, o il certificato della sua città natale. Del resto, si usa e qualche volta si abusa della statistica. Ora, perchè nella proposta di questa legge non vi siete nemmeno curati di andare ad esaminare quali e quanti sono i casi nei quali la Cas-

sazione ha pronunciato quelle grosse sentenze di cui avete menato tanto scalpore?

Perchè non avete portato questa statistica, la quale dimostri l'opportunità dell'articolo che voi volete introdurre in un sistema congegnato di Codice, che deve essere certamente modificato, ma che non potrebbe essere modificato in via di eccezione? Perchè non l'avete fatto? Ed io soggiungo: oggi i ricorsi di Cassazione presentano un'altissima percentuale di rigetti. Siamo d'accordo. Qual'è questa altissima percentuale? Perchè dovete tener presente che oltre i rigetti per inammissibilità, abbiamo una percentuale altissima, circa i quattro quinti di rigetti veri e propri.

O voi dovrete dire che la Cassazione rigetta per la voluttà di rigettare..

Voci. No, no!

PACETTI. ...oppure dovrete dire che rigetta perchè i ricorsi non hanno alcun valore in merito. Or bene, allargate ancora la porta a questi ricorsi che non hanno alcun valore in merito, e voi aumentate enormemente il lavoro della Corte Suprema senza alcun vantaggio nè per la giustizia, considerata in astratto nella sua funzione sociale, nè per coloro che vi ricorrono. E poi, voi procacciate un danno a coloro stessi che volete beneficiare. E mi spiego.

Quando noi abbiamo il certificato di povertà regolare, il ricorso fa la sua strada: la Corte di cassazione lo accoglie ovvero lo respinge, e se lo respinge (io non ho qui dati statistici: il signor ministro li potrà portare se lo respinge, quando si tratta di poveri, non c'è più nessuno che va a domandare ad essi il pagamento delle multe per il ricorso respinto perchè essi non sono condannati al pagamento d'una multa. Quando voi farete la nuova legge, per la quale poveri e ricchi, se il ricorso sarà respinto, (e badate che allora ci sarà un maggiore incentivo a ricorrere) saranno obbligati a pagare la multa di 150 lire, di 75 lire, di 37 lire e 50, voi, costoro che avreste voluto sottrarre al pagamento di queste multe, costoro, poveri, li sottoporrete a tutte le ire del fisco..

Voci. Ma no, no!

PACETTI. Abbiate pazienza e non fate la voce grossa, perchè tanto i fatti la strada loro la fanno ugualmente.

Dunque, io vi dicevo che i poveri saranno sottoposti alle ire del fisco perchè il fisco non conoscerà la loro povertà, ed andrà a trovare dentro i più reconditi recessi se vi è qualche cosa nella casa di colui il cui

ricorso è stato respinto... (*Interruzioni*)... Queste sono le ragioni che io sottopongo alla Camera e al buon senso e alla giustizia dell'onorevole ministro, dichiarando che il mio voto sarà contrario alla legge, che non credo una legge democratica, ma che credo invece sia una legge la quale può avere effetti perniciosi per la estimazione nella quale debbono essere tenuti gli istituti giudiziari. (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Viazzi.

VIAZZI. Non ho intenzione di fare un discorso; una certa solidarietà di ordine intellettuale e politico obbliga qualche volta l'uomo ad una dichiarazione. Non condivido l'opinione del collega Pacetti. Ed io dichiaro che consento pienamente nello spirito di questo progetto di legge, ma andrei oltre, perchè, in verità, sopprimerei anche quest'ultimo spauracchio, che mi par simile a quei fantocci che si mettono nei campi sementati, della multa di 40, 80 e 160 lire, ove il ricorso sia rigettato.

Non comprendo una remora legale al cittadino che chiede giustizia. Che la Cassazione funzioni stentatamente ora, è innegabile; che gl'inconvenienti materiali per l'applicazione di questa legge abbiano ad aumentare è pure evidente. Ma certi mali, certi inconvenienti è bene che seguano tutta la logica delle loro conseguenze; e in seguito provvederemo ai ripari.

Intanto oggi si fa un atto di giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Voci. Breve, breve!

Altre voci. Ma no; parli pure.

MERLANI, *relatore*. Sarò proprio breve, perchè la filippica dell'amico Pacetti credo non possa convincere i colleghi.

L'onorevole Pacetti ha incominciato col dire una eresia d'indole giuridica. E qui una parentesi; quando egli parlava ho sentito dire: è un magistrato. Io ho detto: è un avvocato; ma non deve fortunatamente fare l'avvocato.

Voci. Lo fa, lo fa e bene!

PACETTI. È perchè so molte cose, che ho parlato come ho parlato!

MERLANI, *relatore*. Ora se il mio amico Pacetti facesse l'avvocato e andasse in cassazione si accorgerebbe che la sua tesi è assurda e sotto l'aspetto giuridico e sotto l'aspetto pratico.

Il giudizio di cassazione è un giudizio straordinario nel senso che è il primo e l'ultimo giudizio di diritto, ma non nel senso

che egli vuole, perchè allora tanto fa abolire anche l'appello, se si deve avere, una volta giudicati, tanto rispetto per il magistrato da non avere il coraggio di dire che la sentenza è ingiusta.

Onorevole Pacetti, è vero o no che in cassazione non si va per il merito, ma per vedere se la legge è stata bene o male applicata? E si vuole che in Italia, dove la legge è uguale per tutti, vi sia una sentenza per cui non vi sia un ultimo giudice che dica: voi in merito potrete essere stato ingiustamente condannato, ma quanto meno sono state rispettate le formalità della legge?

E l'onorevole Pacetti, che siede su quei banchi, per questo grande rispetto che ha per l'autorità giudiziaria e per l'altissimo Consesso, vorrebbe che fossero diminuiti i ricorsi in Cassazione, e non vorrebbe che gli si domandasse: ma il ricorso che facciamo e con cui diciamo che la sentenza è ingiusta, deve essere o no accolto? In altri termini la sentenza è stata data coll'ossequio della legge?

Noti, l'onorevole Pacetti, che egli involontariamente viene ad assodare una giustizia di classe, ed è di questo che è stata accusata la Corte di cassazione e da questa accusa noi sovversivi veniamo qui a difenderla.

VIAZZI. Non siamo sovversivi in questo caso!

MERLANI, *relatore*. Sono un sovversivo in politica ma non in linea giuridica.

VALLI. Già oramai lei è addomesticato! (*Si ride*).

MERLANI, *relatore*. Già, ma sono un ministeriale di passaggio! (*ilarità*).

Un'altra osservazione.

L'onorevole Pacetti afferma: volete fare un vantaggio al povero e invece lo condannate alla multa. Ma l'onorevole Pacetti dimentica soltanto che colui il quale ricorre anche con ricorso di povertà ed il cui ricorso è respinto, deve pure pagare la multa.

PACETTI. Se fosse stato attento, avrebbe sentito quello che io ho detto.

MERLANI, *relatore*. Allora perchè dice che è danneggiato?

Del resto, lasciamo andare questo argomento e vediamo brevissimamente se questo progetto deve meritare l'approvazione o non piuttosto i fulmini lanciati dall'onorevole Pacetti.

Che i ricorsi in Cassazione, dei poveri specialmente, trovino degli ostacoli insormontabili è ormai cosa risaputa. Trovano

ostacolo anche per questo, che i certificati di povertà che si devono presentare entro dieci giorni non è possibile averli in tempo, cosicchè di cento ricorsi per cui si chiedono certificati agli agenti delle tasse, ai sindaci, soltanto qualcuno arriva in tempo e quando arriva, trovate i nostri bravi colleghi della Corte di cassazione che vi dicono: ma guardate che qui la firma è di un membro della Giunta, non del sindaco; ma guardate che qui si dice miserevole o indigenza, mentre la parola della legge è povertà!

Manca la forma classica, la parola sacramentale e quindi il vostro ricorso è respinto.

CIMORELLI. È disposizione tassativa della legge.

MERLANI, *relatore*. Ecco la Corte di cassazione, in questo momento, indirettamente mi viene a dire: ma non siamo noi, è la legge!

Ora appunto si viene qui innanzi alla Camera a proporre che questa legge si emendi e non si lasci che la Cassazione sia sotto la accusa di fare dell'ostruzionismo.

E non è meglio che questa legge si discuta e si approvi ora, anzichè rimandarla alla riforma del Codice di procedura penale che Dio sa quando verrà alla luce?

Se poi volessi intrattenere la Camera, potrei dire che la Corte di cassazione non solo non ammette quei ricorsi, pei quali non siano stati presentati i certificati entro i dieci giorni, e quando in essi non siano rispettate tutte le formalità; ma potrei dire che essa vuole qualche cosa di più, interpretando profondamente, troppo profondamente la legge. E così, ad esempio, vuole che il minore per essere ritenuto povero agli effetti dell'esonero del deposito, esibisca il certificato di povertà anche dei genitori. Cosicchè questo disgraziato è obbligato a correre tutta l'Italia e dimostrare che non soltanto esso ma che anche i genitori, che potrebbero essere degli snaturati, sono poveri e lo deve dimostrare con tutte le formalità richieste dalla legge.

E non a titolo di umorismo, ma di pura constatazione di fatto, sentite anche questo: la donna maritata deve presentare il certificato di povertà del marito, ancorchè separata da lui.

Cosicchè una povera donna, la quale ha commesso un adulterio o che è vittima dell'adulterio del marito, ed è separata da lui, quando va innanzi alla Corte di cassazione deve produrre il certificato del marito. (*Com-
menti*).

Ma notate, onorevoli colleghi: L'articolo vigente ha del cuore è vero, ma lo ha per i contumaci che sono i ribelli cui fa pagare soltanto la metà del deposito e lo ha per i condannati ad una pena superiore ai cinque anni cioè per i maggiori delinquenti, a cui condona addirittura il deposito. E così questo articolo segna la grande ingiustizia di favorire i maggiori delinquenti e i ribelli.

Orbene col disegno di legge che vi proponiamo si stabilisce l'uguaglianza per tutti, poveri e ricchi, grandi e piccoli delinquenti. Tutti quindi debbono pagare se il loro ricorso è rigettato.

Voci. Basta! basta!

MERLANI, *relatore*. Ho finito, faccio solo due contestazioni in linea giuridica. La legge del 1875 fa obbligo ai cancellieri dei tribunali e delle Corti di non trasmettere gli atti alla Corte di cassazione qualora il ricorso o i suoi motivi non siano stati presentati in termine; questa legge rimane in vigore per questa disposizione, che non è stata abrogata, e quindi non vi sarà nella Corte di cassazione quel grande ingombro che faceva tremare le vene e i polsi all'amico Pacetti.

E vengo all'ultima constatazione. L'articolo attuale dice che basta un solo deposito quando anche insieme alla cassazione della sentenza definitiva si chiedga la cassazione di una o più sentenze preparatorie o istruzione.

Col disegno di legge in discussione si conserva il medesimo concetto, sostituendo alla parola sentenza, la parola causa che comprende quindi tutte le sentenze e le ordinanze che si portano in blocco avanti alla Corte di cassazione.

E non aggiungo altro, certo che la Camera darà torto al mio amico onorevole Pacetti ed approverà questa proposta di legge che risponde ad un atto di vera giustizia.

PACETTI. Sarà difficile!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finocchiaro-Aprile.

FINOCCHIARO-APRILE. Non dissento da questo disegno di legge, al quale darò il mio voto. Ho chiesto però di parlare, perchè la discussione di questa e di altre proposte analoghe mi fa ricordare la necessità di affrontare e risolvere un problema, della cui urgenza non si discute più: la riforma del Codice di procedura penale. (*Approvazioni*).

Le riforme frammentarie possono valere a correggere questo o quel difetto; ma non migliorano la condizione generale del procedimento in materia penale.

La urgenza di provvedere è nella coscienza di tutti; nè debbo richiamare alla memoria del ministro guardasigilli quello che egli stesso, come relatore della Giunta del bilancio, ha, più volte, nelle sue notevoli relazioni, affermato in modo chiaro e preciso.

Al Ministero di grazia e giustizia vi è larga messe di studi e di lavori preparatori. Un progetto completo, alla cui preparazione collaborarono i maggiori giureconsulti d'Italia, fu già presentato da me alla Camera, e la Commissione parlamentare nella scorsa legislatura ne approvò il primo libro. Altri progetti seguirono. Poi del grave argomento non si è più parlato, per le crisi ministeriali e le vicende parlamentari.

E intanto i lamenti continuano, e la necessità della riforma si fa ogni giorno più manifesta e urgente.

Mi valgo di questa occasione per richiamare su di essa l'attenzione del Governo e della Camera. Confido che l'onorevole Fani vorrà occuparsene con la maggiore sollecitudine, e spero che non abbandonerà l'alto suo ufficio (ciò che gli auguro avvenga il più tardi possibile), senza condurre in porto il nuovo codice, legando il suo nome ad una riforma che tutto il paese ardentemente invoca ed attende. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FANI, ministro di grazia e giustizia e culti. Onorevoli colleghi, su quest'ultimo desiderio manifestato dall'onorevole Finocchiaro-Aprile dirò questo solo alla Camera, che nella permanenza, che non so se sarà breve o lunga, di me, al Governo da ministro, non scorderò quello che ho detto e sostenuto da deputato.

Su questo mi pare che possa acquietarsi la domanda del resto molto legittima e giusta dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, il quale, alla riforma del Codice di procedura penale ha dato, in un documento che ho studiato, una parte del suo ingegno, degli studi suoi e del suo cuore, che egli vi ha consacrato perchè questa riforma toccasse il porto.

Questo dichiarai anche giorni or sono dinanzi al Senato, allorchè in una interpellanza venne elevata la questione delle pene in materia penale, e questo ripeto innanzi alla Camera.

In ordine poi alla proposta di legge dell'onorevole Merlani, sulla quale si è fatta così viva e ardente la questione, dirò questo solo: Le ragioni per cui il mio predecessore

ne raccomandò alla Camera la presa in considerazione e le ragioni per le quali io, in questo momento, ne raccomando alla Camera la votazione, si riassumono in questo: si impone dinanzi alla coscienza di tutti noi un argomento delicato e gravissimo: diamo a tutti ugualmente facile l'adito a potere sperimentare, dinanzi alla Corte suprema, questo rimedio del ricorso in Cassazione in materia penale, rimedio che è l'ultimo che resta a chi è condannato. (*Approvazioni*).

Poteva il Governo rimanere indifferente dinanzi ad una iniziativa come questa? Assolutamente no.

C'è un'altra ragione che deve, io credo, modificare alquanto gli apprezzamenti del collega Pacetti ed è questa, che oggi ci troviamo dinanzi ad una situazione penosa.

Voi andate a discutere il ricorso del cliente che vi ha affidata la tutela di un grave interesse, e vi trovate dinanzi alla Sezione che vi dice: il vostro ricorso è inammissibile perchè i documenti di povertà che avete presentato non giustificano abbastanza il vostro stato di nullatenenza. E voi dovete ritornarvene con causa perduta, senza avere discusso, per questo apprezzamento che al magistrato è piaciuto di fare su quel documento.

Quei medesimi documenti (si è verificato questo) presentati davanti ad un'altra Sezione hanno giovato per l'ammissione all'esperimento del ricorso. (*Approvazioni — Commenti*).

Possiamo noi abbandonare questo rimedio supremo a questa vicenda grata ed ingrata a seconda della Sezione alla quale è stato affidato il giudizio? No.

Queste sono le ragioni brevi per le quali io raccomando alla Camera l'approvazione di questa proposta di legge. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico, che è concordato fra Governo e Commissione. Ne do lettura:

L'articolo 656 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Ad eccezione del pubblico ministero, chiunque ricorre in Cassazione è tenuto, se il ricorso è rigettato, al pagamento di una multa all'Erario di lire 150, se trattasi di causa di Corte d'appello, di lire 75, se di causa di Tribunale, e di lire 37.50, se di causa di Pretore.

« Tale multa non è mai convertibile in pena corporale ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle ferie giudiziarie.

PRESIDENTE. Segue l'altro disegno di legge: « Disposizioni sulle ferie giudiziarie ». Se ne dia lettura.

DE AMICIS, segretario, legge: (V. Stampato n. 225-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Paniè.

PANIE. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giulio Alessio.

ALESSIO GIULIO. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scaglione.

SCAGLIONE. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nicola.

DE NICOLA. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Non vi sono più iscritti nella discussione generale.

FANI, ministro di grazia e giustizia e culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, ministro di grazia e giustizia e culti. La rinuncia degli onorevoli colleghi che si erano iscritti per parlare si è potuta ottenere per un accordo interceduto tra essi ed il Governo sulla modificazione dell'articolo 2 e sull'aggiunta dell'articolo 3.

Se l'onorevole Presidente me lo permette, darei lettura di questi due articoli così modificati.

PRESIDENTE. Allora è un testo nuovo e diverso! Lo legga pure.

Voci. Ma è concordato.

PRESIDENTE. Ho detto all'onorevole ministro di leggerlo pure. Poi lo farò rileggere ancora, prima di metterlo a partito; perchè molti deputati non lo conoscono.

FANI, ministro di grazia e giustizia e culti. Il Presidente ha ragione. Io ho voluto dirlo subito, per spiegare la ragione della concordia di tutti nella rinuncia alla iscrizione a parlare.

L'articolo 1 dunque resta quale è proposto.

L'articolo 2 viene concordato così:

« Durante le ferie il servizio delle Corti di appello e dei Tribunali divisi in più sezioni, viene prestato col personale strettamente necessario a comporre una o più sezioni feriali promiscue. E debbono trattarsi in sede penale le cause in cui siano detenuti o si possa incorrere in prescrizione, in sede civile gli affari di volontaria giurisdizione e le cause di esecuzione, sequestro, fallimento e concordato preventivo. Delle altre cause penali possono, col consenso delle parti, trattarsi soltanto quelle dichiarate urgenti dal presidente del collegio giudicante. E delle altre cause civili possono trattarsi quelle sopravvenute nel periodo feriale, che siano dichiarate urgenti con provvedimento del presidente del collegio, emesso sull'atto di citazione o di appello. Tale provvedimento non è soggetto a reclamo. Potrà però il collegio, udite le parti, disporre all'udienza il rinvio della causa al periodo ordinario, qualora non ne riconosca l'urgenza ».

Si aggiunge poi il seguente articolo che diviene il 3°:

« Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, per quanto riguarda le cause penali, anche alla Corte di cassazione. Nulla è innovato per la trattazione delle cause innanzi alla Corte di cassazione in sede civile ».

PRESIDENTE. Sta bene. Nessuno quindi chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Ogni magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello e di Tribunale ed ogni funzionario del pubblico ministero ha diritto a 45 giorni di ferie.

Le ferie delle Corti di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali hanno luogo in ciascun anno dal 1° agosto al 31 ottobre e si dividono in due periodi: il primo dal 1° agosto al 15 settembre, ed il secondo dal 16 settembre al 31 ottobre.

(È approvato).

Art. 2.

Durante le ferie il servizio delle Corti di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, divisi in più sezioni, vien prestato col personale strettamente necessario a comporre una o più sezioni feriali promiscue, e debbono trattarsi gli affari penali in cu

siano persone detenute, ed in sede civile i giudizi di esecuzione, le procedure di fallimento e quelle di giurisdizione volontaria.

Degli altri affari civili e penali possono trattarsi soltanto quelli ritenuti di urgenza con provvedimento del presidente della Corte e del Tribunale, udite le parti o i loro rappresentanti.

Ma questo articolo, d'accordo fra l'onorevole guardasigilli e la Commissione è stato così modificato:

« Durante le ferie il servizio delle Corti d'appello e dei tribunali divisi in più sezioni, viene prestato col personale strettamente necessario a comporre una o più sezioni feriali promiscue; e debbono trattarsi, in sede penale, le cause in cui siano detenuti o si possa incorrere in prescrizione; in sede civile, gli affari di volontaria giurisdizione e le cause di esecuzione, sequestri, fallimenti e concordato preventivo:

« Delle altre cause penali possono, col consenso delle parti, trattarsi soltanto quelle dichiarate urgenti dal presidente del collegio giudicante; e delle altre cause civili possono trattarsi quelle sopravvenute nel periodo feriale, che siano dichiarate urgenti con provvedimento del presidente del collegio, emesso sull'atto di citazione e di appello.

« Tale provvedimento non è soggetto a reclamo. Potrà però il collegio, udite le parti, disporre all'udienza il rinvio della causa al periodo ordinario, qualora non ne riconosca l'urgenza ».

Metto a partito questo articolo 2° così modificato.

(È approvato).

Segue poi un nuovo articolo 3° così proposto dall'onorevole guardasigilli e dalla Commissione:

« Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, per quanto riguarda le cause penali, anche alla Corte di cassazione.

« Nulla è innovato per la trattazione delle cause innanzi alla Corte di cassazione, in sede civile ».

Pongo a partito anche questo articolo 3°.

(È approvato).

Ma questo articolo sostituisce l'articolo 3° della Commissione?

DI STEFANO, della Commissione. No, è un altro articolo. L'articolo terzo della Commissione diventa articolo quarto.

FANI, ministro di grazia, giustizia e culti. Appunto, onorevole Presidente; ora

si deve discutere l'articolo terzo della Commissione, che diventa articolo quarto.

CAVAGNARI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Mi pare che, in una materia così delicata, come è questa, che riguarda la riforma, sia pure parziale, del nostro procedimento giudiziario che deve costituire una garanzia per tutti (perché la forma, se proprio, in questo caso, *non dat esse rei*, costituisce nondimeno una grande garanzia), non sia bene di deliberare a tamburo battente ed anche contro le disposizioni del regolamento. È vero che qui si tratta di disposizioni concordate; ma ricordo che il concordato suppone sempre il fallimento. (*Viva ilarità*).

Mi pare che tutto ciò che viene concordato dovrebbe essere portato, in tempo debito, a cognizione nostra.

Parlo per me che ho tarda l'intelligenza e sento il bisogno di votare con cognizione di causa. (*Commenti — Approvazioni*).

Ora, non farò proposte, perchè non voglio usare sgarberie verso ottimi colleghi per i quali ho sempre avuto la massima deferenza ed i quali temo persino che mi conducano a votare qualche cosa men che regolare. Ma lasciate che affidi agli atti parlamentari, almeno, una voce di protesta. (*Commenti*).

La mia sarà una protesta vana; ma servirà, almeno, a far sì che non passi in consuetudine questo sistema che deploro. (*Commenti — Approvazioni*).

PRESIDENTE. La ringrazio della sua opportuna dichiarazione, onorevole Cavnari. E, per parte mia, l'assicuro che questo sistema non passerà in consuetudine. Io avevo chiesto che si rimettesse questa discussione a domani; ma, poichè pareva che, se ciò fosse avvenuto, sarebbe caduto il lucernario, (*Viva ilarità*) così ho finito col permettere che anche questa discussione si aprisse.

Veniamo ora all'articolo 4°.

« L'assemblea generale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, di cui nell'articolo 198 della legge sull'ordinamento giudiziario, ha luogo nella prima udienza di novembre ».

(È approvato).

Art. 5.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'attuazione

della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo nell'ordine del giorno il quale reca la votazione segreta dei quattro disegni di legge che sono compresi nel numero 8 dell'ordine del giorno.

Si voteranno anche i primi due disegni di legge che sono stati approvati oggi peralzata e seduta.

Si faccia la chiama.

DE AMICIS, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lascерemo aperte le urne.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Di Marzo, Rava e Falletti a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DI MARZO Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: « Pensione vitalizia alla vedova del professore P. B. Trojano ».

RAVA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

FALLETTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Sui conti consuntivi per il fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1902-1903, 1903-904 e 1904-905 ».

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

PRESIDENTE. Procediamo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

Si dia lettura del disegno di legge.

DA COMO, segretario, legge (Vedi Stampato n. 284-A e 284-bis-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati.

Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Patrizi?

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Roberti.

ROBERTI. Onorevoli colleghi, buona parte della relazione che precede il bilancio delle finanze è consacrata all'azienda delle privative dello Stato. Orbene, permettete mi che su questo tema di così grande importanza per le finanze nazionali e per l'avvenire agricolo del nostro Paese, io spenda alcune parole, sicuro come sono ch'esse saranno dalla vostra solita abituale cortesia benevolmente ascoltate. E tanto più mi parve doveroso di doverlo fare, inquantochè, rappresentante di un collegio coltivato in grandissima parte a tabacco, mi sono sempre sforzato, secondo le mie deboli forze, di tener dietro alle questioni che su questo oggetto quasi quotidianamente si dibattono.

I progressi fatti dalle finanze dello Stato per questo genere di industria sono senza dubbio notevolissimi. Difatti mentre nel 1900-1901 il ricavato netto fu di 152 milioni, oggi esso è cresciuto a 208 milioni. Questa progressività si deve in gran parte ascrivere a merito dei ministri che nella direzione del Ministero delle finanze si sono succeduti (in modo speciale all'onorevole Lacava) ed a merito dei funzionari che li hanno coadiuvati, come il commendator Sandri, di compianta memoria, e il commendator Bondi che oggi presiede all'ufficio stesso.

Certo, se facciamo il confronto tra la rendita che lo Stato italiano ricava dall'azienda dei tabacchi e le rendite che ne ricavano vari altri Stati d'Europa, noi ci troviamo ben al disotto di essi.

La Francia, per esempio, ricava dal monopolio dei tabacchi mezzo miliardo lordo e circa 400 milioni netti; ma la cifra ad ogni modo a cui siamo giunti è sempre lodevolissima, poichè si tratta di 208 milioni di lire di rendita netta, ed è una cifra davanti alla quale tutti dobbiamo inchinarci.

Il male incomincia quando si pensa alla quantità di denaro che lo Stato deve spendere ogni anno per provvedere le proprie manifatture di tabacchi esteri. Infatti dei 36 milioni che lo Stato spende ogni anno per acquistare la materia prima, 30 li spende per comprare tabacchi all'estero, mentre

ne spende poco più di cinque per la produzione indigena; e ciò nonostante tutti gli sforzi dei ministri che si sono succeduti al Ministero delle finanze, e nonostante il buon volere e la tenacia lodevolissima del commendatore Angeloni, che alle coltivazioni dello Stato così degnamente presiede.

Lasciando gli Stati Uniti d'America che esportano tabacco per oltre 39 milioni di dollari, troviamo che la piccola Grecia ne esporta per 8,647,000 drachme. L'Italia nel 1907-908 ne importava invece per 25 milioni di lire!

E chi non conosce i progressi fatti dal Giappone in questo ramo delle sue finanze! Nel Giappone nel 1906-907 erano coltivati a tabacco ben 30,674 ettari; in essi vennero raccolti 47,434,305 chilogrammi, per il complessivo importo di franchi 25,620,555. Anche in questo il Giappone ci è maestro!

Eppure pochi Stati, come l'Italia, sono forniti da natura di tutte le doti necessarie per tale redditizia coltivazione! Tutte le qualità di tabacco estero, fatta eccezione soltanto per alcune come, ad esempio, il Sumatra e l'Avana, allignano molto bene nel nostro paese, dal Kentucky alle qualità orientali. L'Italia per la sua posizione geografica, per il clima e per le piogge che frequenti cadono, è adattissima a questa coltivazione. Un giorno o l'altro essa deve diventare un paese esportatore di tabacco.

Ma quali sono le ragioni per le quali i coltivatori italiani hanno tanta difficoltà ad esercitare questa coltivazione così remunerativa?

Le ragioni secondo me sono varie; d'indole morale e d'indole economica. D'indole morale, perchè i coltivatori italiani anche per il loro carattere hanno grande difficoltà di cambiare i prodotti del suolo che da secoli hanno sempre coltivato, e poi perchè la coltivazione del tabacco è una coltivazione che costa più delle altre, che dà più seccature delle altre, perchè bisogna stare sempre in rapporto con le guardie di finanza e si è soggetti a furti ed altro. Così molta parte dei coltivatori italiani sono renitenti a coltivare tale prodotto.

Oltre a queste ragioni, che sono direi quasi di ordine morale e che si possono molto bene vincere mediante conferenze da parte dei titolari delle cattedre ambulanti di agricoltura, e mediante un aumento nei premi che il Ministero delle finanze destina per questo oggetto, altre ve ne sono d'ordine economico. E queste ragioni, secondo me,

dipendono in modo precipuo dal prezzo troppo basso col quale la Direzione delle privative paga il tabacco indigeno.

E dico questo, mi si comprenda bene, non come rappresentante di un collegio che coltiva tabacco, ma perchè sono convinto realmente che, se non si penserà dalla Direzione delle privative e dal Ministero delle finanze a pagare il tabacco in Italia ad un prezzo qualche cosa più alto di quello che si paga tuttora, difficilmente si potrà combattere la ritrosia che hanno i coltivatori nel propagare la produzione del prezioso vegetale.

Attualmente lo Stato italiano paga circa 150 lire al quintale in media il tabacco estero, mentre il tabacco indigeno vien pagato in media 111 lire al quintale.

Ora, io dico, da 150 lire che si paga il tabacco estero a 111 lire che si paga il tabacco nazionale, vi deve essere pure un *quid medium* sul quale la Direzione delle privative dovrebbe basarsi per estendere sempre maggiormente questa coltivazione. Poichè, o signori, è inutile nascondere, l'aumento del prezzo del tabacco sarà il più grande coefficiente alla produzione stessa e sarà pure il freno più grande allo stesso contrabbando, che se nelle varie agenzie è molto diminuito, pure non è sparito ancora del tutto.

Se noi osserviamo le paghe che i portatori di tabacco richiedono oggidì, paghe che sono molto diverse da quelle che richiedevano una volta (e ciò per l'accresciuto prezzo della mano d'opera e per i rischi sempre più grandi dell'impresa, causa la sempre più stretta vigilanza da parte delle guardie di finanza) comprenderemo di leggeri come aumentato da parte dello Stato il prezzo del prodotto, cesserà in grandissima parte pure l'uso del contrabbando. Il contrabbando oggi ha troppi rischi per essere continuato!

Per queste ragioni io credo che vi sia una grande convenienza da parte dello Stato di aumentare di qualche cosa il prezzo dei tabacchi indigeni.

Quando noi, onorevoli colleghi, pensiamo alla coltivazione del tabacco (io non so se molti di voi sono esperti in questa materia) dobbiamo accertarci ch'essa è la più faticosa, è la più dispendiosa fra tutte le coltivazioni che esistano. La più faticosa in quanto che le operazioni che si devono fare al tabacco dalla concimazione alla doppia vangatura, alla cavatura dei germe-

gli, al trapianto delle piantine, ad una infinità di altre operazioni sono laboriosissime e difficili; la più dispendiosa, perchè per far venir bene il tabacco, occorre una quantità tale di concime, d'ogni specie, da renderne rilevantissima la spesa.

Quando talora percorrendo il canale del Brenta dove tra le montagne a picco viene coltivato il tabacco vedo le donne ed i bambini affaticarsi a portare sulle spalle i concimi per la coltivazione necessari e nei mesi d'estate l'acqua per inaffiare le piccole pianticelle e penso a tutto il sudore, a tutta la fatica, che compiono per ricavarne poi così poco prezzo, mi viene un sentimento di pietà verso questa povera gente, che dalla coltivazione del tabacco non ricava neppure il necessario per la esistenza.

Ora io credo che il Governo dovrebbe nello stabilire i singoli prezzi avere in mente l'immensa fatica che tale produzione richiede. Ed è per questo che io insisto, e sono sicuro che il ministro delle finanze vorrà provvedere in proposito.

Ed ora permettetemi, onorevoli colleghi, che io mi soffermi sopra un altro argomento, sempre riguardante le private, e cioè sull'articolo 208, col quale è stabilita la cifra preventiva per la paga degli operai dei magazzini di tabacco.

Se noi confrontiamo il trattamento, che si fa al personale dei magazzini di tabacco, col trattamento che fa al personale delle manifatture, noi troviamo che il personale dei magazzini non è trattato alla stessa stregua del personale delle manifatture. Mentre il personale dei magazzini lavora nove ore al giorno, contemplando l'ora, in cui è costretto a rimanere dopo il mezzogiorno nei magazzini, il personale delle manifatture lavora invece 7 ore soltanto.

Quanto alla paga il regolamento del 1906 la fissava in lire due al giorno, poi a dosi omeopatiche con circolarlette del Ministero delle finanze veniva cresciuta di dieci, di quindici e di venti centesimi alla volta, quasi che lo Stato dovesse specularvi sopra e dovesse badare al centesimo!

Ma, quando consideriamo il lavoro di questi operai, quando pensiamo che essi debbono portare il tabacco da un piano all'altro dei magazzini, che debbono formare le catoste di tabacco in locali, dove la temperatura arriva talvolta fino a settanta gradi, quando pensiamo che essi vanno soggetti, più che gli operai delle manifatture, alle malattie (poichè fu fatto uno studio da

parte del Ministero delle finanze sulle malattie per quanto riguarda il personale delle manifatture, ma non fu fatto mai per il personale dei magazzini; e, se questo studio si facesse, si vedrebbe come il personale dei magazzini è più esposto alle malattie del personale delle manifatture) se noi, dico, pensiamo a tutto questo, dobbiamo concludere che sarebbe doveroso per il Governo di anteporre od almeno di parificare nel trattamento il personale dei magazzini a quello delle manifatture.

Il lavoro, che esso compie, è più grossolano, ma è più duro, più faticoso e più pericoloso.

Ed ora, onorevoli colleghi, permettetemi che io vi parli anche dei capitoli 217 e 218.

Nei capitolo 217 si parla di manutenzioni di stabili, ma non di costruzioni. Quando si vuol creare un magazzino di sana pianta si trova una voce in bilancio, nella quale è detto: per il tale magazzino occorre la cifra tale. Difatti per il magazzino di Pontecorvo abbiamo l'articolo 275; per qualche altro magazzino abbiamo altri articoli. Ebbene perchè non si è mai pensato al magazzino che assolutamente occorre per la coltivazione dei tabacchi del canale del Brenta?

Io so che la direzione delle private sarebbe felicissima il giorno, in cui un magazzino nel canale del Brenta fosse costruito, ed io posso dire che sarebbe doveroso che si togliessero gli operai dagli attuali magazzini, in cui la luce e l'aria non sono sufficienti, per cui molto facilmente possono andare incontro a gravi malattie.

E dopo questa, un'ultima osservazione, onorevole ministro, ed ho finito, perchè voglio lasciare agli altri il compito di parlare in argomento.

E questa mia osservazione si riferisce alle rivendite di sali e tabacchi. Approvo con tutto l'animo quello che la Giunta generale del bilancio ha detto nella sua relazione, cioè di espandere sempre più, anche nei piccoli centri, in mezzo alle popolazioni di campagna queste rivendite di sali e tabacchi.

Ma sostengo che se volete espanderle, dovete dare anche ai rivenditori i mezzi necessari per poter vivere. Ma v'è dell'altro. Oggi, per aprire una rivendita bisogna andare al Consiglio comunale a chiedere il voto consultivo; tante volte avviene che un Consiglio comunale, stretto per amicizie, per parentele, per una cosa o per l'altra, dà voto negativo mentre poi la rivendita viene

impiantata ugualmente perchè ritenuta strettamente necessaria.

Ora, vorrei che per l'apertura di queste rivendite, pensasse l'Intendenza d'accordo con l'Arma della finanza: vedano esse l'opportunità di concedere o no la rivendita, senza bisogno di domandare il voto favorevole dei Consigli comunali. Evitiamo tutto ciò che inceppa il libero svolgersi della grande industria.

A lei, onorevole ministro, che ha dato prova di saper così bene difendere gli interessi dello Stato con la tutela insieme degli interessi dei singoli cittadini, il continuare ad accordarli tenendoli avvinti, onde dall'unione e dalla concordia di essi ne scaturisca il vero bene della patria. (Approvazioni).

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, non incolpatemi di indiscrezione se troppo di frequente io vi tormento con la mia parola. È l'avvicinarsi, direi quasi il vertiginoso avvicinarsi dei nostri lavori in questa stagione, che non ci permette nemmeno di respirare. Un bilancio segue l'altro, le leggi da discutere si succedono con assidua vece, tutto procede in modo che fu già lamentato molte volte, ma che non fu mai corretto: sicchè non date a me la colpa del mio importunarvi, ma datela al tempo.

Dopo questo preludio un po' malinconico, ve ne farò un altro, che vi consolerà. Per me è ormai una consuetudine quella di richiamare l'attenzione del Governo, in occasione di questo bilancio, sopra qualche cosa che negli effetti non ha mai approdato ad utile risultato; e, per quanto poca fiducia abbia che vi approdi anche oggi, sento forte il dovere di ripetermi sull'argomento. Dice un detto latino: *repetita iuvant*, e speriamo che possa una buona volta giovare.

Io mi compiaccio con l'onorevole relatore delle buone notizie che ci dà relativamente al progressivo sviluppo delle nostre aziende di Stato e delle nostre entrate. Io me ne compiaccio perchè anche l'aumento di spesa in questo bilancio è correlativo al progressivo ascendere, al miglioramento delle condizioni economiche, meritato per i nostri funzionari che appunto contribuiscono allo sviluppo progressivo ed ordinato delle nostre aziende di Stato.

In questi casi specialmente, il progressivo aumento delle spese è insito nel progresso dei nostri istituti statali; per cui dobbiamo rallegrarcene doppiamente. Vuoi dire che

da una parte appetiti giusti, sinceri ed onesti dei nostri funzionari furono soddisfatti, ma dall'altra nelle relative proporzioni aumentarono ed aumenteranno anche le nostre entrate. Piuttosto, riferendomi anche a ciò, che dice il Ministero delle finanze nella sua relazione, io debbo qui rivolgere al ministro una parola per richiamare la sua attenzione su ciò che costituisce la parte dirò così dei residui della nostra amministrazione.

Vedo, e se ne lamenta l'Amministrazione stessa del Ministero delle finanze, che questi residui aumentano, ed io credo che si tratti propriamente dei residui per somme minori, la di cui competenza deve essere di spettanza, nei limiti delle cinque mila lire, delle intendenze di finanza. Veramente ho letto un po' confusamente perchè il tempo non mi permetteva di fare di più; ma agli illuminati criteri dell'onorevole ministro basterà che io accenni le cose, perchè egli comprenda subito di che si tratta. Questi nostri residui, che si trascinano da lungo tempo, ammonterebbero a circa 37 milioni; mi pare.

Se sbaglio, mi si corregga pure, che ne sarò contentissimo.

Ma, ad ogni modo, su questo punto io vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, anche perchè mi pare che la stessa relazione suggerisca qualche cosa per ovviare, se non in tutto almeno in parte, a questo inconveniente. E mi pare che suggerisca, se ricordo bene, di richiedere una dettagliata relazione alle Intendenze di finanza sull'andamento delle liti, perchè in maggior parte questi residui si trovano in sofferenza in causa delle liti pendenti.

La relazione stessa accenna alla necessità di un dettagliato rapporto intorno all'andamento di queste liti, per vedere quali sono le partite sulle quali possiamo ancora fare assegnamento e quali sono le partite delle quali bisognerà fare l'abbandono.

Io non so poi se, per quanto concerne le altre cause, le altre somme di residui che oltrepassano il limite delle cinquemila lire, le quali sono demandate per competenza all'Intendenza di finanza, ci saranno altre sofferenze.

Non me ne intendo, e raccomando la cosa al Governo perchè voglia vedere di esaminare le cose e di stabilire con precisione a qual punto ci troviamo.

Un'altra considerazione farò, che concerne un po' il « *repetita* ». Io trovo qui, onorevole ministro, nella parte che s'intitola, « *del*

demanio», che aumentano le spese di gestione. Per esempio, da calcoli sommari concernenti i canali Cavour, noi abbiamo un aumento di spesa per sessanta mila lire annue. Capisco che la pratica sarà incanalata, giacchè di canali si tratta, e che sarà bene speso il danaro perchè rigurgiterà, se non sotto forma di acque, sotto forma di corrispettivo.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *relatore*. È il costo della mano d'opera.

CAVAGNARI. Va bene, ma le conclusioni a cui voglio venire restano ferme. E venendo al seguito della dettagliata ed apprezzabilissima relazione della Giunta, leggo rispetto agli stabili demaniali, che richiedono ancora delle riparazioni. Questo si capisce, è questione di manutenzione; ma non è su ciò che io voglio fermare la vostra attenzione.

Dice l'onorevole relatore: « A ciò aggiungasi che l'Amministrazione s'è trovata e si trova costretta a sostenere ingenti spese per porre le sue proprietà affittate a privati in condizioni locative proprie e redditizie, per evitare dispendiose liti, che avrebbero portato ad enormi risarcimenti, come ad esempio per il lago di Fusaro per il quale è necessaria una spesa di oltre 200 mila lire... (Interruzioni).

Altre rilevanti spese annualmente occorrono per porre in condizione le regie terme di Montecatini, di Recoaro e Salsomaggiore di corrispondere alle esigenze del moderno *comfort* ed alle esigenze dell'igiene e di lottare con successo contro la vivace, continua concorrenza, straniera o altro che sia ecc.

Onorevole ministro, su questo punto ho intrattenuto parecchie volte i suoi predecessori con lo stesso esito che forse sortiranno anche ora le mie parole.

Noi continueremo a fare delle spese su questi stabili di Montecatini, di Salsomaggiore, e che so io; ma vorrei domandare ancora una volta: il corrispettivo che ricattiamo da questi stabili corrisponde o corrisponderà alle spese che facciamo? Noi abbiamo votata una legge ultimamente, e non so se l'abbia votata anche io, che pur avevo intenzione di protestare votando contro; ma molte volte accade che passando dilà (*accennando al banco dei ministri*), dimentico la protesta e voto a favore anch'io. (*Viva ilarità*). Dunque abbiamo votato per Montecatini una somma, su proposta del ministro del tempo, di cui non rammento il nome, 300 o 400 mila lire. Va bene, si tratta di conservare, di migliorare

questa proprietà demaniale; è un investimento di danaro, un vero aumento di patrimonio. Ma io vi domando se in corrispettivo abbiamo aumentato di un solo centesimo questi affitti.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *relatore*. Sono in corso!

CAVAGNARI. Sta bene, sono in corso e bisogna aspettare; ma vi sarebbe anche a questo riguardo da dire e parecchio. Per quanto si riferisce a Montecatini, io non posso non ripetere quello che si disse qui altra volta e che si ripeté al Senato da uomini competentissimi.

Come sapete, per non aver sorvegliato attentamente le condizioni del capitolato dell'appalto o del contratto, come meglio vi piace chiamarlo, intorno agli stabilimenti regi di Montecatini sono sorti come per incanto altri stabilimenti, altre sorgenti; insomma è sorta una concorrenza che pregiudica grandemente l'andamento delle nostre sorgenti.

Ora vi domando: credete che a questo modo si possa proseguire? Credete che le nostre sorgenti acquisteranno credito con l'andar del tempo da questa condizione di cose? Io non lo credo, perchè ho degli elementi abbastanza positivi che m'inducono a ritenere che questa concorrenza è di grave pregiudizio ai nostri stabilimenti.

Orbene, per venire ad una conclusione, bisogna anche esaminare se non sia il caso di alienare questi stabilimenti e toglierci questo che comincia ad essere oggi un imbarazzo e lo diventerà forse anche di più in avvenire. Perchè se oggi quell'azienda non è attiva, andando avanti, probabilmente nemmeno lo diverrà. Anche le sorgenti subiscono l'influenza della *réclame*, e non mi farebbe specie che un giorno quel Tettuccio, quella Regina e quella Tamarici, e tutte quelle sorgenti che hanno tanta azione benefica sulle nostre fisiche miserie, fossero abbandonate e calunniate, ed altre ne pigliassero il posto e insieme il corrispettivo...

MORELLI-GUALTIEROTTI, *relatore*. Si vede che non è malato di fegato!

CAVAGNARI. Io no. Difatti mi ci trovo talvolta vicino e non ne bevo mai. (*Si ride*).

Per la qualcosa ripeterò quanto dissi altra volta e quanto fu autorevolmente confermato nell'altro ramo del Parlamento: o si vende la proprietà di Montecatini, e si finisce col fare il sacrificio, o si compra l'altra parte che vi fu annessa. Certo è che quella parte fu annessa, secondo me, in frode al contratto. Ora non ricordo bene

e non posso citare gli articoli; ma in quel tempo che ebbi occasione di occuparmene, per quanto i miei criteri legali non siano molto raffinati dall'uso e dalla consuetudine, trassi dal mio esame la convinzione che fu violato il contratto. E sapete in qual modo? Se ben ricordo (l'ho presente così come una nebulosa), il contratto diceva che sarebbe impedito nei dintorni, per una certa periferia, a chiunque di sondare, di elevare, di trivellare nuove sorgenti. Questa è una condizione che proprio mi pare di aver letto in quel contratto.

Or bene, non se ne fece niente. Le sorgenti sorsero come per incanto per opera di questi trivellatori. E siano ben venute queste sorgenti! Ma come cittadino che ha il dovere di tutelare la finanza del proprio paese, e anche come contribuente, perchè se pigliamo di più da Montecatini, ne verremo di meno nelle fauci del fisco; ho questa convinzione, che mi ero formata fin da allora: che il contratto fu violato.

Non è certo il caso di andarsi a cimentare dinanzi ai tribunali perchè chi sa quante prescrizioni vi saranno, e poi è acqua passata e non macina più se non come effetto purgativo sui contribuenti. (*Si ride*).

In breve, io domando al Governo se intende venire alla conclusione che ho accennato, e che ha tanto più valore in quanto ha avuto un'eco anche nell'altro ramo del Parlamento; se intende cioè vendere o comprare. Se compra, (è una mia ipotesi), farà in seguito un migliore affare vendendo; se non vuole affrontare il rischio di una compra, venda subito oggi perchè, lo garantisco io, più il tempo passa, e più le acque governative diminuiranno di valore.

E quanto ho detto per Montecatini potrei ripeterlo per Salsomaggiore e per altri stabilimenti. Salsomaggiore è una fabbrica di sale scelto; e poichè in Italia pare che disale, soprattutto scelto, ve ne sia bisogno, dovrei rendervi omaggio. Ma siccome anche per Salsomaggiore si va facendo una continua concorrenza al Governo, credo che converrebbe studiare se non sia il caso di alienare anche questa proprietà demaniale. È inutile che lo ripeta io, lo sanno tutti: lo Stato sarà un grande uomo quanto vi pare (*Si ride*), ma è un pessimo gestore. Abbiamo già veduto che cosa significa municipalizzazione e statizzazione: è un grave errore di cui scontiamo gli effetti, e li sconteranno maggiormente i nostri successori.

Ed ora, onorevole ministro, mi permetto di chiederle notizia, poichè, se non erro, è

materia del suo Dicastero, di quel tale disegno di legge che regolava la concessione delle acque. È materia molto delicata questa del carbone bianco, la nuova forza che si vuole sostituire al carbone nero, e va regolata e disciplinata con molta attenzione. Il suo predecessore, onorevole ministro, aveva presentato un disegno di legge in proposito, che non so se sia decaduto per la fine della legislatura passata.

FASCE, presidente della Giunta del bilancio. È al Senato.

CAVAGNARI. Tanto meglio, e vorrei allora che la mia modesta voce arrivasse fino alle aule del Senato; ma essa non ha valore, e quindi mi rivolgo alla cortesia del ministro perchè d'accordo col collega dei lavori pubblici veda di condurlo in porto quel progetto.

La materia merita tutta la sua attenzione. Vi sono molte domande in sofferenza, ma anche molte opposizioni. Io, ad esempio, sono uno degli oppositori e lo dico come rappresentante politico del mio collegio, perchè si vogliono adottare delle procedure barbiche, che credo non vadano a genio a nessuno.

Occorre disciplinar bene e con precisione come debba esser distribuita questa ricchezza destinata ad essere così largamente utilizzata e non andiamo avanti con concessioni fatte un po' a casaccio, per cui molti comprano, come spesso è avvenuto, migliaia e migliaia di cavalli di forza, che non utilizzano, per rivenderli poi al momento opportuno e farne una speculazione. Non posso entrare nel merito della legge. Ne parleremo a tempo opportuno ma, per intanto, prego il Governo di venire a qualche conclusione, perchè si evitino disposizioni disparate che dipendono dai prefetti: per cui in una provincia si fa in un modo e in un'altra in un altro; ma con una conclusione sempre uguale, con un aggravio cioè è un danno per i contribuenti.

In questa discussione non posso riferire fatti precisi, ma ci sono cose enormi. Ci vuole dunque uniformità di legislazione perchè veramente, come è scritto a lettere cubitali dappertutto, la legge sia uguale per tutti.

Queste sono le osservazioni che desideravo sottoporre all'attenzione del Governo, nella speranza di avere anche a conforto l'appoggio della Giunta del bilancio così bene rappresentata dall'onorevole Morelli-Gualtierotti.

Ma, prima di chiudere, vorrei chiedere all'onorevole ministro un'altra cosa, cioè

una dettagliata relazione intorno all'andamento delle liti. Poichè questa è materia che riguarda il Ministero delle finanze e forse più ancora il Ministero del tesoro, vorrei ripetere una domanda che già feci al passato ministro del tesoro, di vedere cioè se non possiamo essere messi a giorno di tutto ciò che succede nel nostro mondo delle liti.

Perchè le relazioni che ci arrivano capitano a lunghi periodi e sono monche e concise e non ci forniscono elementi sufficienti. Ripeto pertanto questa domanda e chiedo al ministro che, valendosi della sua autorità, inviti gli uffici, che dirigono questa azienda a volerci dare delle particolareggiate relazioni su tutto l'andamento delle liti ed anche di tutti gli affitti che dipendono dal Ministero delle finanze, per formarci un criterio esatto; perchè essere lumeggiati costituisce una grande soddisfazione anche per i contribuenti, che pagano volentieri quando sanno che si fa il possibile per farli pagare meno, riscuotendo di più da altre sorgenti che non siano le solite tasse.

Onorevole ministro, coi miei più sinceri auguri per una sua lunga permanenza a quel posto, la saluto. (*ilarità — Bene!*)

PRESIDENTE. Spetterebbe ora di parlare all'onorevole Sighieri.

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Essendo le sette passate, il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per contributo dello Stato alle Casse di soccorso per i disoccupati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione del disegno di legge: Contributo dello Stato alle Casse di soccorso per i disoccupati.

Invito gli onorevoli deputati, che non avessero ancora votato, a volersi affrettare a deporre il loro voto nell'urna.

Interrogazioni, interpellanza e mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione presentate oggi.

RIENZI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere in qual modo intenda provvedere alla sollecita riparazione del ponte di Tiglieto d'Olba (dichiarato monumento nazionale) che, quasi corroso totalmente in una delle pile, minaccia, da un momento all'altro, di crollare, con pericolo evidente per le numerose popolazioni dei comuni di S. Pietro, Martina e Tiglieto d'Olba, con duplice gravissima responsabilità di chi soprintende ai monumenti nazionali del Piemonte e della Liguria.

« Centurione ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se e come intenda impedire al sindaco di Millesimo la manomissione e rimozione di pregevoli oggetti d'arte e d'antichità, esistenti nella chiesa di N. S. di Loreto (dichiarata monumento nazionale), per parte collocare nella casa comunale, e parte alienare, con palese violazione della legge per le antichità e belle arti del 12 giugno 1902, n. 185.

« Centurione ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno se e quando intenda presentare la legge che « regoli le spese del culto » in conformità della prima parte dell'articolo 320 della legge comunale e provinciale — e se provvisoriamente, e senza ritardo, intenda di emanare una interpretazione precisa dell'obbligo dei comuni « sulla conservazione degli edifici servienti al culto pubblico ».

« Faustini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per avere notizie dei danni arrecati dal nubifragio scatenatosi la sera del 12 corrente nelle campagne dei comuni di Villalago e Scanno (provincia di Aquila), e per sapere se intenda e come venire in aiuto delle famiglie dei contadini poveri che tutto hanno perduto.

« De Amicis ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i ministri delle finanze e della guerra per sapere se non intendano estendere ai sotto ufficiali delle guardie di finanza le disposizioni del regio decreto 17 febbraio 1907, n. 141

che accorda la permissione di contrarre matrimonio ai sotto ufficiali, caporali e soldati del regio esercito.

« Molina ».

La Camera, considerato che gli ufficiali postali telegrafici contabili amministrativi aspettano da tempo un equo miglioramento della loro condizione morale ed economica, mentre sono obbligati ad un lavoro e ad un orario ben grave in confronto a tutti gli altri impiegati dello Stato, invita il Governo a presentare adeguati provvedimenti legislativi, specialmente relativi all'elevamento dello stipendio iniziale da lire milleduecento a lire millecinquecento con la nuova qualifica di vicesegretari; agli aumenti quadriennali di lire quattrocento; al riordinamento di tutte le classi dei detti ufficiali contabili amministrativi a partire dall'aumentato stipendio iniziale di lire millecinquecento secondo gli anni di servizio prestato compreso l'alunnato.

Dentice, Fede, De Tilla, Cacciapuoti, Masoni, Salvia, Nunziante, Leone, Giuliani, Galli.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno: e così pure la interpellanza, qualora il ministro interessato nel termine regolamentare, non dichiarerà di opporvisi.

Dei firmatari della mozione essendo presente l'onorevole Dentice, chiedo a lui se abbia presi accordi col Governo per la discussione...

DENTICE. Noi desideriamo di discuterla in occasione del bilancio delle poste.

PRESIDENTE. Allora possiamo riservarci di provvedere per questo a tempo più opportuno.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti. (Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Per l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Intanto che si numerano i voti, passiamo a stabilire l'ordine del giorno per domani.

L'onorevole ministro degli affari esteri mi ha fatto avvertire che domattina non può trovarsi alla Camera alle 9: per cui cominceremo la seduta alle 10.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo che sia messa all'ordine del giorno della seduta pomeridiana anche la discussione del disegno di legge: « Adozione del carato metrico del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose ».

Questo disegno di legge è urgente per il Ministero di agricoltura, industria e commercio, e probabilmente non porterà discussione.

PRESIDENTE. Sta bene.

PACETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACETTI. Chiederei di svolgere domani, in principio di seduta, la proposta di legge di mia iniziativa, per modificazione alla legge 15 luglio 1906, portante provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e la Sardegna.

L'onorevole ministro delle finanze consente a questo svolgimento.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Sarà iscritto nell'ordine del giorno.

DENTICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTICE. Chiederei che venisse iscritto nell'ordine del giorno di domani il disegno di legge: « Studi di perfezionamento degli uditori giudiziari », che assai probabilmente non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Per domani no; sarà meglio per sabato; nella speranza che questo disegno di legge non dia luogo a lunga discussioni.

Dimodochè gli ordini del giorno per le sedute di domani rimangono stabiliti così: al mattino:

Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti riguardanti l'emigrazione.

Alle 14.

Interrogazioni;

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Pacetti.

Discussione dei disegni di legge:

Controllo ed obblighi di servizio militare;
Stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Oli minerali;
Provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari;
Carato metrico.

Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino;

Modificazione all'articolo 636 del codice di procedura penale;

Disposizioni sulle ferie giudiziarie;

Seguito della discussione sul disegno di legge:

Bilancio delle finanze.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni e proposta di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911:

Presenti e votanti 233
Maggioranza 117
Voti favorevoli 203
Voti contrari 30

(La Camera approva).

« Conversione in legge del regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80 per l'istituzione di borse di studio nelle Università e negli Istituti rispettivi per i giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto »:

Presenti e votanti 233
Maggioranza 117
Voti favorevoli 219
Voti contrari 14

(La Camera approva).

« Maggiori assegnazioni al capitolo 143 del bilancio delle poste e dei telegrafi (parte straordinaria) per l'esercizio 1909-10 »:

Presenti e votanti 233
Maggioranza 117
Voti favorevoli 205
Voti contrari 28

(La Camera approva).

« Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B, annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli or-

ganici del personale dei Laboratori chimici delle Gabelle:

Presenti e votanti 233
Maggioranza 117
Voti favorevoli 216
Voti contrari 17

(La Camera approva).

« Modificazione agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale, del 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale:

Presenti e votanti 233
Maggioranza 117
Voti favorevoli 211
Voti contrari 22

(La Camera approva).

« Modificazione dell'articolo 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli:

Presenti e votanti 233
Maggioranza 117
Voti favorevoli 217
Voti contrari 16

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate — Abruzzese — Agnesi — Agnelli — Aguglia — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiulli — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Bacchelli — Badaloni — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battelli — Beltrami — Berenini — Bergamasco — Berlingieri — Bettolo — Bianchi Emilio — Bignami — Bizzozero — Bocconi — Bonomi Ivanoe — Bonopera — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caetani — Calissano — Carrisse — Callaini — Calleri — Calvi — Capinna — Carboni Vincenzo — Carcano — Cardani — Carmine — Caso — Cassuto — Cavagnari — Celesia — Centurione — Cermentati — Cesaroni — Chiesa Pietro — Chimienti — Chimirri — Ciappi Anselmo — Ciccarelli — Ciccarone — Cimorelli — Ciocchi — Ciruolo — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Condenti — Cornaggia — Cottafavi — Credaro — Crespi Silvio — Cutruelli.

Da Como — D'Alì — Dal Verme — D'Amico — De Amicis — De Bellis — Del Balzo — Dell'Arenella — De Marinis — D' Nava

— De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — De Tilla — Di Cambiano — Di Marzo — Di Palma — Di Sant'Onofrio — Di Stefano — Di Trabia.

Facta — Faelli — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Faustini — Fazi — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Francica-Nava — Fulci — Fusco Ludovico.

Galli — Gallino Natale — Gallo — Gerini — Giaccione — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardini — Giuliani — Giusso — Greppi — Guarracino.

Joele

Lacava — La Lumia — Larizza — La Via — Leali — Leonardini — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longinotti — Longo — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Magni — Manfredi-Manfredo — Mango — Manna — Marangoni — Marazzi — Masi Tullio — Mazza — Mendaja — Merlani — Mizzanotte — Milana — Modica — Molina — Montauti — Montemartini — Montessoro — Montù — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Murri.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Negri De Salvi — Negrotto — Nitti — Nunziante — Nuvoloni.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pala — Paniè — Pantano — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pecoraro — Pellicchi — Perron — Pieraccini — Pietravalle — Pipitone — Podestà — Prampolini — Pugliese.

Quaglino.

Raineri — Rasponi — Rava — Ravenna — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Roberti — Romussi — Rondani — Rossi Eugenio — Rossi Luigi — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salamone — Salandra — Samoggia — Sanjust — Santoliquido — Scaglione — Scalori — Scellino — Schanzer — Scrociarini-Coppola — Sighieri — Solidati-Tiburzi — Soulier — Speranza — Squitti — Suardi.

Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Torre — Toscanelli — Toscano — Turati.

Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio — Valvassori-Peroni — Ventura — Venzi — Viazi — Vicini — Visocchi.

Sono in congedo:

Battagliari — Berti — Brunialti.
Capaldo — Carugati — Cipriani-Marinelli — Corniani.
D'Oria.
Falcioni.
Indri.
Loero — Lucchini.
Malcangi — Margaria — Marzotto — Masi Saverio — Messedaglia — Moschini.
Pastore — Pilacci — Pini — Pozzi Domenico.
Rastelli — Rebaudengo — Rizza — Rizzetti — Ronchetti — Rossi Gaetano — Rota Attilio — Roth.
Scalini — Scano.

Sono ammalati:

Aubry.
Ciartoso.
Ginori-Conti.
Marsengo-Bastia — Matteucci — Medici — Mirabelli.
Tovini.

Assenti per ufficio pubblico:

Martini.
Stoppato.

La seduta termina alle 19.30.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10.

Seguito della discussione sul disegno di legge:

Provvedimenti riguardanti l'emigrazione (243).

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Pacetti per modificazione alla legge 15 luglio 1906, portante provvedimenti per le provincie meridionali.

Discussione dei disegni di legge:

3. Chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo del regio esercito (463).
4. Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (251).
5. Abolizione dei vincoli per la circolazione degli oli minerali nella zona doganale di vigilanza (356).

6. Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari (469).

7. Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (127).

8. *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:*

Modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino (87).

Modificazione all'articolo 656 del Codice di procedura penale (383).

Disposizioni sulle ferie giudiziarie (225).

9. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (284, 284-bis).

(Occorrendo: Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti riguardanti l'emigrazione).

Discussione dei disegni di legge:

10. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (283, 283-bis e ter).

11. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (286, 286-bis e ter).

12. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

13. Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali (174).

14. Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo (137).

15. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

16. Riforma della legge 7 luglio 1907, n. 526, sulle piccole società cooperative agricole e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione (125).

17. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cornaggia per contravvenzione (139).

18. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Torlonia per contravvenzione (111).

19. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Magno

Magno per il reato di vendita di voto in concordato (197).

20. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Maraini Emilio per contravvenzione (148).

21. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Brandolin per intervento come padrino in duello (112).

22. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Candiani per contravvenzione all'articolo 67 del regolamento di polizia stradale (235).

23. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Casalegno, per ingiurie e minacce continuate e per oltraggio a pubblico ufficiale (229).

24. Riduzione della tariffa telegrafica interna (95).

25. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

26. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

27. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di San Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del ricovero di Sant'Agata Bolognese (394).

28. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicizia di Bertinoro Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Sant'Arcangelo di Romagna, S. Mauro di Romagna; e degli asili infantili di Montiano e Gambettola (411).

29. Lotteria a beneficio dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai in Firenze (404).

30. Tombola telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Montepulciano (405).

31. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Poppi e Pieve S. Stefano (409).

32. Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche (3, 3-bis).

33. Costituzione in comune della frazione di Bompensiere (Montedoro) (156).

34. Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina (299).

35. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta (419).

36. Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (426).

37. Tombola a favore del Laboratorio romano della Società nazionale « Margherita » di patronato per i ciechi (430).

38. Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (432).

39. Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (393).

40. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

41. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda (219).

42. Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (416).

43. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

44. Tombola a beneficio dell'ospedale di San Lorenzo in Colle Val d'Elsa (436).

45. Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino (435).

46. Per gli studi di perfezionamento degli uditori giudiziari (354).

47. Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito (465).

48. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Leali per ingiurie, minacce e lesioni colpose (162).

49. Aggregazione al mandamento di Albenga del comune di Casanova Lerone e di due frazioni del comune di Vellego (221).

50. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Riordinamento delle scuole italiane all'estero (240).

Discussione dei disegni di legge:

51. Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse (397).

52. Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle Assicurazioni popolari istituite presso la Cassa nazionale di previdenza degli operai (454).

53. Avanzamento del personale civile tecnico della Regia marina (378).

54. Costituzione in Comune autonomo della frazione di Chiuppano (163).

55. Concessione della carta di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato agli ex-deputati che abbiano almeno cinque legislature (501).

56. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicanti per vecchi di Verrucchio (Rimini) (503).

57. Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (464).

58. Pensioni ed indennità agli operai della Zecca (472).

59. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

60. Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari (456).

61. Istituzione di una Cassa di maternità (57).

62. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-*bis*).

63. Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della Sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia (348).

64. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ruspoli per diffamazione continuata (448).

65. Aumento di stanziamenti per l'azienda Manifattura dei tabacchi in Bari (509).

66. Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio (512).

67. Maggiori assegnazioni al capitolo 57 « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1909-10 e per gli esercizi successivi (517).

68. Vendita al Comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari (521).

69. Acquisto, adattamento e arredamento di due edifici ad uso di sede delle Regie Ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli e vendita dell'immobile demaniale a Pera adibito a residenza della Regia ambasciata a Costantinopoli (525).

Seguito della discussione sui disegni di legge:

70. Provvedimenti per le industrie marittime nei rapporti con la economia nazionale (336).

71. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia